SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 luglio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2019.

Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il 27 luglio 2018 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

Visto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha costituito l'Agenzia «ItaliaMeteo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale è stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia della suddetta Agenzia;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare la composizione ed il funzionamento del predetto Comitato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, garantendo altresì, senza soluzioni di continuità, la partecipazione dei rappresentanti dei vari enti e delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, è così composto:

a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d. un rappresentante delle Forze armate;

e. un rappresentante della Polizia di Stato;

f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

g. un rappresentante della Guardia di finanza;

h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;

i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;

j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;

l. un rappresentante del Ministero della salute;

m. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile;

n. un rappresentante della Croce rossa italiana;

o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

r. un rappresentante delle regioni e province autonome;

s. due rappresentanti per gli enti locali.

2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1.

3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti è affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.

Art. 3.

Designazione e nomina dei componenti

1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1.

I componenti e i sostituti di cui alle lettere *a)*, *j)*, *k)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)* sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza.

I componenti e i sostituti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* sono designati dal rispettivo ministro.

Il componente e il sostituto di cui alla lettera *m)* sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere *r)* e *s)* sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni.

2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.

3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo decreto annuale.

5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni già acquisite per l'anno precedente.

Art. 4.

Funzionamento

1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei casi di particolare urgenza, può essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.

Art. 5.

Comitato allargato

1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorità regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonché altri rappresentanti di enti, amministrazioni, società di servizi, aziende e associazioni.

Art. 6.

Oneri

1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, o, nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

Art. 7.

Abrogazioni e norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».

2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento della protezione civile previsto all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni pervenute con atto formale da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile annuale

previsto dall'art. 3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed Amministrazioni, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile»;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. succ. n. 1351

19A04317

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2019.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 15 novembre 2018 con il quale la «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con cui il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma, da via Ludovico di Savoia n. 2/b a via Santa Teresa n. 23;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 22 maggio 2019, trasmessa con nota prot. n. 2505 del 19 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè», abilitata con decreto in data 15 novembre 2018 ad istituire ed attivare, nella sede di Roma, un corso di specializzazione

in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Ludovico di Savoia n. 2/b a via Santa Teresa n. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A04272

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 giugno 2019.

Attuazione dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013».

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0, pubblicata nella G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, secondo cui il tasso si determina aggiungendo 100 punti base al tasso fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito *internet* all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e in particolare gli articoli 26 «Disciplina finanziaria», 75 «Pagamento ai beneficiari» e 76 «Sistema di identificazione dei beneficiari»;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e in particolare l'allegato I «Elenco dei regimi di sostegno»;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare l'art. 17, comma 1 che prevede, al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, anche riguardo alla disciplina dell'ammissibilità dei titoli di conduzione delle unità produttive.

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante

la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative agli aiuti *de minimis*»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-*ter*, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», con il quale è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC);

Visto il documento redatto dal Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria (Crea), trasmesso in data 30 maggio 2019, relativo all'andamento meteorologico particolarmente sfavorevole sull'intero territorio nazionale, che ha aggravato le difficoltà finanziarie degli agricoltori nel corrente anno;

Vista la comunicazione di Agea, Area coordinamento, protocollo n. 48362 del 31 maggio 2019, con la quale si dà atto della consultazione effettuata in data 30 maggio 2019 con gli organismi pagatori regionali, i quali non hanno sollevato obiezioni sullo schema di provvedimento ministeriale relativo all'anticipazione dei pagamenti Pac 2019;

Ritenuto opportuno definire un livello minimo del finanziamento erogabile a titolo di anticipo da correlare all'attività d'impresa, la cui dimensione finanziaria non dovrà essere inferiore a 750 euro;

Considerata l'urgenza di emanare le disposizioni attuative di cui all'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, al fine di rispettare il termine del 31 luglio;

Vista la comunicazione in data 3 giugno 2019 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, protocollo 162;

Decreta:

Art. 1.

Ambito

1. In attuazione dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, di seguito legge, gli organismi pagatori riconosciuti possono disporre l'attivazione della prevista anticipazione in regime *de minimis*.

Art. 2.

Modalità di attivazione

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10-*ter* della legge, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nell'ambito dell'anticipazione, l'aiuto *de minimis* ad essa connesso è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

3. L'aiuto di cui al comma 2 è calcolato per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo al lordo delle imposte dovute.

4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 3.

Modalità di compensazione dell'anticipazione effettuata

1. La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della domanda unica della relativa campagna.

Art. 4.

Base di calcolo

1. Per la determinazione dell'importo dell'anticipazione, fissato al 50 per cento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considerano le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento di cui all'art. 10-*ter*, comma 1, della legge tenendo conto degli importi risultati ammissibili all'aiuto.

2. Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto di cui al comma 1 non è possibile effettuare gli specifici controlli.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità

1. Non si procede alla concessione dell'anticipazione nei confronti di:

soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;

soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'organismo pagatore;

soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;

2. Non si procede all'anticipazione nel caso in cui l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

3. L'anticipazione non è concessa qualora l'importo di cui all'art. 4 sia inferiore a 750 euro.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. La domanda di anticipazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno per poter essere considerata valida ai fini dell'erogazione dell'anticipo. In presenza di eventuali proroghe dei termini concesse dalla Commissione europea per la presentazione della domanda unica, l'eventuale proroga ha valore solo per la domanda unica e non per la domanda di anticipazione;

2. Nel primo anno di attuazione, in deroga a quanto previsto al comma 1, la domanda di anticipazione può essere presentata successivamente alla presentazione della domanda unica e comunque non oltre il 20 giugno 2019.

3. Non sono concesse anticipazioni sulle domande uniche interessate da domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento UE n. 809 /2014 pervenute oltre la data stabilita al comma 1 e, per l'anno 2019, al comma 2.

Art. 7.

Disposizioni campagna 2019 e successive

1. In attuazione dell'art. 10-*ter* della legge, riconosciute le gravi difficoltà finanziarie determinatesi in particolare a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, gli organismi pagatori riconosciuti, possono disporre per l'anno 2019 l'attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis così come disposto al comma 2 del medesimo art. 10-*ter*.

2. Per le campagne successive, la persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori è riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro il 30 aprile dell'anno di domanda.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole n. 1-750

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Attuazione dell'art 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44 riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune».

Con la legge di 21 maggio 2019, n. 44, a seguito della persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori, è stata prevista la possibilità di concedere anticipazioni sui premi PAC (pagamenti diretti). Detta misura è attivata annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro il 30 aprile dell'anno di domanda.

La predetta legge prevede la concessione dell'anticipazione, in regime *de minimis*, pari al 50 per cento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i quali gli organismi pagatori hanno ultimato la verifica delle condizioni di ammissibilità.

ONERI ELIMINATI.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

ONERI INTRODOTTI.

Denominazione dell'onere:

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1.

Comunicazione;

Domanda;

Documentazione;

Altro.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Per ottenere l'anticipazione il beneficiario deve presentare all'organismo pagatore la domanda di anticipazione in regime *de minimis*.

19A04319

DECRETO 19 giugno 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni» di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed integrazione dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la IGT «Bergamasca».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Valcalepio»;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2016, n. 6319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Valcalepio» ed integrato il suddetto incarico per la DOC «Terre del Colleoni» o «Colleoni»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 e che il citato consorzio può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche per la IGT «Bergamasca»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni» e la rappresentatività di cui di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Bergamasca». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo valoritalia s.r.l. con la nota protocollo n. 08/V/19/5878 del 13 maggio 2019, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Valcalepio» e «Terre del Colleoni» o «Colleoni»;

Ritenuto altresì necessario procedere all'integrazione dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Bergamasca»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012 n. 4241 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio, con sede legale in San Paolo d'Argon (BG), via Bergamo, n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOC «Valcalepio» e «Terre di Colleoni» o «Colleoni».

2. È integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valcalepio, con sede legale in San Paolo d'Argon (BG), via Bergamo, n. 10, l'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Bergamasca».

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto ministeriale 22 novembre 2012, n. 4241 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica «Bergamasca», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A04273

DECRETO 19 giugno 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» e sulle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» ed integrazione dell'incarico al Consorzio vini Venezia a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla IGT «Veneto Orientale».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vini Venezia ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» ed alle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2016, n. 12270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio vini Venezia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» ed alle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio vini Venezia, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vini Venezia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio vini Venezia può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio vini Venezia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», sulle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e sulle IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Delle Venezie», «Marca trevigiana», «Veneto» e «Veneto Orientale»;

Considerato che il Consorzio vini Venezia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Veneto Orientale». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate, con la nota protocollo n. 7113 del 6 giugno 2019, dall'Organismo di controllo Valoritalia s.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia s.r.l., con la nota citata, il Consorzio vini Venezia non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le IGT «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Delle Venezie», «Marca trevigiana» e «Veneto»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» e per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia»;

Ritenuto altresì necessario procedere all'integrazione dell'incarico al Consorzio vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Veneto Orientale»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio vini Venezia, con sede legale in Venezia, Sestiere San Marco, n. 2032, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» e per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia».

2. È integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consorzio vini Venezia, con sede legale in Venezia, Sestiere San Marco, n. 2032, l'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Veneto Orientale».

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica «Veneto Orientale», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A04274

DECRETO 19 giugno 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare

l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 4859, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 15 aprile 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del Casorzo ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2016, n. 32449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 16 maggio 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela del Casorzo può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela del Casorzo richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Casorzo ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulla citata denominazione, con la nota protocollo n. 7142/2019 del 7 giugno 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Casorzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 4859, al Consorzio per la tutela del Casorzo, con sede legale in Casorzo (AT), via San Lodovico, n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 25 marzo 2013, n. 4859, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A04275

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 30 maggio 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3 della citata legge n. 400/1988, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive»;

Tenuto conto che con l'art. 1, comma 1 della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Lombardia è stata assegnata la somma di euro 566.079,65, quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. n. 17496 del 28 maggio 2019 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 per un importo complessivo di euro 322.768,12, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio;

Visto l'art. 1, comma 3 della citata delibera del 21 dicembre 2018 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi di cui alla citata delibera del 21 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio, i contributi per i danni subiti dai titolari delle attività economiche e produttive sono rideterminati in euro 322.768,12.

2. La Regione Lombardia provvede a pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1352

19A04318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 4 aprile 2019.

Modifica del Programma operativo complementare «Città metropolitane» 2014-2020 (Delibera cipe n. 46 del 2016). (Delibera n. 11/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303 del 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014 del 2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni in materia di coesione territoriale al Ministro stesso;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8 del 2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18 del 2014 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la propria delibera n. 10 del 2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Ammi-

nistrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato n. 46 del 2016 con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020 alla cui attuazione provvede l'Agenzia per la coesione territoriale;

Vista la delibera CIPE n. 51 del 2018 che, in modifica della citata delibera n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013;

Tenuto conto che a seguito della riprogrammazione del PON «Città metropolitane» 2014-2020 oggetto di decisione C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, avente come effetto una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del PON per complessivi euro 33.992.000,00 con riferimento alle regioni meno sviluppate, ai sensi del punto 1.1 della delibera CIPE n. 10 del 2015 come modificato dalla delibera CIPE n. 51 del 2018, le risorse liberate, afferenti al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, possono essere destinate all'implementazione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020;

Vista la nota del Ministro per il sud prot. n. 424-P del 6 marzo 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale viene proposto di modificare il Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020 con l'aumento della dotazione finanziaria, per complessivi 33.992.000,00 di euro, nonché con una generale revisione del testo tesa a specificare le tipologie degli interventi finanziabili e i relativi beneficiari nonché ad ampliare gli ambiti tematici di riferimento, al fine di dare maggiore efficacia alle strategie di sviluppo urbano delle sei città destinatarie degli interventi;

Considerato che sulla citata modifica del programma la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 28 marzo 2019;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 62 del 2102 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1940-P del 4 aprile 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Acquisita la prescritta intesa sul programma con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata la modifica del Programma operativo complementare «Città metropolitane» 2014-2020, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. Il valore complessivo del Programma operativo complementare è pari a euro 240.004.120,55 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 come di seguito articolato:

Assi tematici	Dotazione finanziaria (in euro)
Asse tematico 1 Azioni complementari alla strategia del PON Metro	153.600.000,00
Asse tematico 2 Progetti pilota e progetti a scala inter-comunale	80.000.000,00
Asse assistenza tecnica	6.404.120,55
Totale	240.004.120,55

Il programma nella Sezione 2c (tavole finanziarie) contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2019 al 2023.

3. L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

4. Si applica per ciò che attiene all'ambito geografico di realizzazione degli interventi, all'erogazione di risorse e alle disposizioni attuative e di monitoraggio quanto disposto dalla delibera di questo Comitato n. 46 del 2016.

5. L'Amministrazione titolare presenterà al Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 13 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-844

ALLEGATO

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 (POC Metro)

Sommario

SEZIONE 1 - DATI FONDAMENTALI

ID_CODICE PROGRAMMA	Identificativo sistema RGS-IGRUE: *2016POCCITMETRO*
TITOLO DEL PROGRAMMA	*PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020*
TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PAC 14-20 (Delibera CIPE n. 10/2015)
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	*Agenzia per la Coesione Territoriale*
TERRITORIO DI RIFERIMENTO	*Aree metropolitane ubicate nei territori delle Regioni Meno Sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (Mezzogiorno: CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA)*

SEZIONE 2a – DIAGNOSI e STRATEGIA

Il presente Programma Operativo Complementare "Città Metropolitane" 2014-2020 (di seguito "Programma" o "POC Metro"), elaborato in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in relazione ai c.d. *Programmi di azione e coesione*[1]*,* approvato con Delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016 e modificato con nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) n. 1992 del 30 maggio 2018, riguarda le aree urbane delle sei Città metropolitane (Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria) ubicate nei territori delle Regioni Meno Sviluppate (RMS) ed è finanziato con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, provenienti dalla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo ascrivibile all'omologo Programma Operativo Nazionale co-finanziato dai fondi SIE.

Il Programma opera in sinergia e complementarità con il P*rogramma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020* FESR/FSE (PON Metro), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 4998 *final* del 14 luglio 2015 e modificato con decisioni C(2018) 434 del 25 gennaio 2018, C(2018) 5895 del 5 settembre 2018 e C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, anche in funzione di completamento e di rafforzamento degli interventi in esso previsti, rispetto ai quali può costituire, ai fini di un maggior impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti *overbooking*. Il Programma ha anche la finalità di rafforzare la partecipazione dei Comuni della cintura metropolitana al processo di costituzione delle Città Metropolitane, anche attraverso l'individuazione di modelli di *governance*, azioni di sistema e progetti pilota.

A seguito dell'approvazione del DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*", il Programma adotta i principi e le disposizioni previste dallo stesso DPR.

Le traiettorie di sviluppo comunitarie e nazionali in materia di sviluppo urbano

Nel quadro programmatico della strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, l'Unione Europea individua nelle città un nodo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati membri.

La centralità del ruolo delle città nel progetto di integrazione europea è confermato dal Rapporto del 2011 *"Cities of Tomorrow – Challenges, Visions and Ways Forward" (URBACT II),* al cui interno esse vengono riconosciute quali nodi fondamentali del processo di sviluppo della creatività e dell'innovazione ed allo stesso tempo quali contesti prioritari dove avviare il processo di mitigazione del disagio sociale e degli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento delle funzioni antropiche in esse concentrate.

In questa stessa direzione si colloca il cambio di denominazione della DG Regio della Commissione Europea che ha assunto nel 2012 quello di *"Directorate General for Regional and Urban Policy" (2012),* nonché l'obbligo prescritto dalla nuova regolamentazione comunitaria per il ciclo della Politica di Coesione 2014-2020 di destinare almeno il 5% dei fondi strutturali allo sviluppo urbano e sostenibile (Art. 7 Reg. 1301/2013) e quello di responsabilizzare le città nella gestione delle strategie territoriali d'intervento in tema di sviluppo urbano attraverso il loro coinvolgimento nel ruolo di "Autorità urbana".

In coerenza con le traiettorie di sviluppo tracciate dall'Unione per lo sviluppo urbano sostenibile, l'Italia ha assunto, nell'ambito del Piano Nazionale di Riforma del 2014, l'impegno di addivenire ad un'Agenda nazionale per lo sviluppo urbano, nonché ad applicare le disposizioni dell'art. 7 del Reg. 1301/2013 in sede di adozione del PON Metro e degli assi urbani dei POR. Nel solco di tale impegno strategico, si colloca

[1] Delibera relativa alla "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020.*"

l'istituzione nel 2013 del CIPU (Comitato Interministeriale Politiche Urbane) con l'obiettivo di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e le autonomie locali, addivenendo all'indicazione degli indirizzi per una "nuova politica nazionale" a carattere ordinario per le città.

L'approvazione, nel corso del 2014, del disegno di Legge Delrio (convertito in Legge n. 56 del 7 aprile 2014 in materia di riforma degli enti locali ed istituzione delle nuove città metropolitane) costituisce un passaggio istituzionale fondamentale della costituenda Agenda nazionale per lo sviluppo urbano, rafforzando il tema della *governance* intercomunale ed indentificando nell'istituzione delle "Città Metropolitane" un nuovo livello istituzionale deputato al coordinamento delle stesse politiche di sviluppo urbano.

L'Accordo di partenariato del 2014 sintetizza con efficacia gli orientamenti assunti a livello nazionale in tema di Agenda urbana, esso infatti identifica nelle "Città", nel "Mezzogiorno" e nelle "Aree interne" i tre livelli operativi prioritari su cui far convergere l'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali del Fondo per la Coesione e lo Sviluppo, focalizzando la strategia d'intervento su quattro driver di sviluppo principali:

- ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città;
- pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati;
- rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali;
- protezione dei rischi, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

In quest'ottica, l'Agenda urbana descritta all'interno dell'Accordo di partenariato punta al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- rafforzare il ruolo delle istituzioni di governo urbano come soggetti chiave delle strategie d'investimento locali, del dialogo interdisciplinare ed inter-istituzionale, così come della gestione dei servizi collettivi;
- favorire la corretta declinazione territoriale degli strumenti progettuali per arrivare a risultati condivisi;
- contribuire a dare concretezza attuativa alle innovazioni tematiche previste dai regolamenti per i fondi SIE (es. inclusione sociale);
- sostenere una sintesi efficace ed effettiva tra gli investimenti aggiuntivi e le politiche ordinarie;
- favorire con esperienze concrete, il percorso di avvio delle città metropolitane e della riforma del livello locale dell'Amministrazione.

Nell'ambito della cornice programmatica sopra descritta, al PON Metro è attribuito il compito di assurgere alla dimensione di vero e proprio laboratorio tematico sperimentale in cui Stato, regioni e comuni delle aree metropolitane sono chiamati a confrontarsi ed a cooperare nella prospettiva di promuovere e sostenere l'evoluzione dell'attuale modello urbano verso il triplice paradigma della città intelligente inclusiva e sostenibile (Smart City), secondo quanto previsto dalla strategia di Europa 2020. A tale sfida, si aggiunge quella organizzativa assunta dal medesimo programma comunitario nel promuovere la sedimentazione presso la pubblica amministrazione delle competenze necessarie a promuovere un'attività programmatoria coerente con il disegno della riforma istituzionale delle Città Metropolitane.

La strategia del PON METRO si declina a livello operativo in tre sfide principali:

- la sfida **economica**: con gli interventi dell'Agenda digitale ***(OT 2)***
- la sfida **climatica** ed **ambientale**: con gli interventi per l'efficienza energetica ed i sistemi di trasporto intelligenti ***(OT 4)***
- la sfida **demografica** e **sociale**: con gli interventi per il contrasto all'esclusione sociale e per la marginalità estrema ***(OT 9)***

A rafforzamento di quanto previsto dal PON Metro, che individua nella Città metropolitana l'area territoriale di riferimento per la realizzazione delle azioni immateriali legate all'Agenda digitale e alle azioni di inclusione finanziate dal Fondo Sociale Europeo e nel territorio del Comune capoluogo l'ambito operativo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, il presente POC Metro può operare, indipendentemente dalla natura dell'intervento, sull'intera area della Città metropolitana. In questo modo la strategia dispiega le proprie azioni su di un duplice piano:

- un livello *place-based*, ad esempio attraverso la concentrazione di interventi nell'ambito di una più generale azione di contrasto al degrado fisico, sociale ed economico dei contesti urbani;
- un livello *people-based,* con azioni integrate su gruppi target specifici che intervengono per contrastare – con molteplici strumenti – fenomeni di esclusione sociale.

In coerenza con le direttrici di sviluppo fissate dall'Agenda urbana europea, nonché con l'impianto strategico mutuato a livello nazionale dall'Accordo di partenariato e dal PON Metro, le Autorità Urbane coinvolte nell'attuazione delle politiche per lo sviluppo urbano sono chiamate ad elaborare - alle rispettive scale territoriali di competenza (area metropolitana) - autonome strategie integrate d'intervento, su cui far convergere non solo le azioni di supporto del PON, ma anche quelle sostenute nell'ambito delle ulteriori risorse comunitarie, nazionali e/o regionali disponibili allo scopo. La convergenza e la concentrazione di differenti fonti finanziarie su di un medesimo impianto strategico integrato a scala territoriale specifica, si rende necessaria non solo in una prospettiva di maggiore coerenza e linearità dell'azione strategica da implementare, quanto soprattutto alla luce dell'esigenza di fronteggiare con adeguatezza e spesso anche con immediatezza fabbisogni di policy molto ampi e finanziariamente gravosi che rendono necessaria la mobilitazione di importanti dotazioni finanziarie, spesso non rinvenibili all'interno di uno stesso programma operativo. Tale esigenza diventa ancor più evidente per le città metropolitane ubicate nei territori delle Regioni Meno Sviluppate (RMS) e in generale del Mezzogiorno, dove maggiore è il divario di sviluppo rispetto a quelle ubicate nei territori del centro nord del Paese *(cfr. paragrafo seguente)*.

Lo "stato di salute" delle aree urbane sul territorio nazionale

L'analisi dell'Agenda europea e nazionale per lo sviluppo urbano sostenibile ha messo in luce come quest'ultimo debba necessariamente passare da una dimensione strategica integrata a scala nazionale e territoriale in grado di coniugare lo sviluppo delle aree urbane sotto il sopracitato paradigma della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

In quest'ottica, la valutazione dello stato di salute delle aree urbane non può prescindere dall'analisi di una serie di fattori e di condizioni (es. infrastrutture, servizi, sicurezza, lavoro, reti tecnologiche) tra loro complementari che interagiscono per rendere una città appunto intelligente, inclusiva e sostenibile.

L'analisi congiunta di tali fattori è sintetizzata, nelle metodiche valutative di settore, in un dato composito che prende forma attorno al concetto di "qualità della vita", che ai fini della presente analisi viene preso a riferimento quale indicatore per la misurazione dello stato di salute delle aree urbane.

Pur nell'imbarazzo dell'assenza di una codificazione statistica ufficiale dell'indicatore di "qualità della vita", ai fini della presente analisi si è ritenuto opportuno assumere a riferimento su base convenzionale le risultanze delle valutazioni fatte annualmente da oltre venti anni da IlSole24Ore nell'ambito dell'osservatorio sulla qualità della vita nelle province italiane.

L'analisi prende a riferimento le aree urbane coincidenti con i territori delle province italiane, sottoponendo ciascuna di esse ad un monitoraggio sistematico attraverso l'uso di 36 indicatori tematici raggruppati in sei dimensioni tematiche: "Popolazione", "Tenore di vita", "Servizi e Ambiente", "Affari e Lavoro", "Ordine pubblico" e "Infrastrutture e servizi per il Tempo libero" *(per maggiori dettagli si rimanda a quanto più analiticamente descritto in Appendice I)*.

Il rapporto sulla qualità della vita nel 2015[2] mette in luce una situazione caratterizzata dalla presenza di grandi disparità tra i livelli di qualità della vita rilevati nelle province delle regioni del centro nord (quelle "più sviluppate" - RS nell'accezione comunitaria della Politica di Coesione) rispetto a quelle del meridione (quelle "meno sviluppate" - RMS nell'accezione comunitaria della Politica di Coesione).

L'immagine che segue rappresenta in chiave grafica, attraverso l'uso di diagrammi circolari di differenti dimensioni, il divario tra i differenti livelli di qualità della vita registrati nelle province italiane.

Figura 1 – Qualità della vita nelle province italiane

Fonte: Qualità della vita 2015 – Indagine IlSole24Ore

La classifica delle province italiane per livello di qualità della vita per l'anno 2015 mette in luce come delle 14 città metropolitane, solo due (Milano e Firenze) si collocano tra le prime 10 posizioni, mentre tutte quelle ubicate nei territori delle RMS (Bari, Catania, Napoli, Messina, Palermo e Reggio Calabria) si collocano agli ultimi posti della graduatoria, con un tendenziale peggioramento del ranking corrispondente rispetto al 2014.

A tale tendenziale peggioramento ha contribuito la crisi economica internazionale degli ultimi anni che ha determinato il sostanziale peggioramento del tenore di vita di ampie fasce sociali della popolazione residente, unito alla contingenza specifica del fenomeno migratorio tuttora in atto verso le grandi conurbazioni, che ha determinato l'accrescersi di condizioni di deprivazione e marginalità sociale soprattutto nei grandi centri abitati.

Appare dunque evidente l'esigenza di una rafforzata politica di intervento funzionale a promuoverne la convergenza verso più adeguati livelli di infrastrutturazione e di servizi per la cittadinanza e per i visitatori, tali da generare un complessivo miglioramento dei livelli di qualità della vita.

L'entità dei fabbisogni di intervento determinati dalle condizioni di disagio sopra esposte richiede l'individuazione, a scala territoriale di area urbana, di efficaci strategie integrate d'intervento che, attraverso un'attenta focalizzazione delle priorità d'azione, massimizzino i ritorni derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

[2] Cfr. *http://www.ilsole24ore.com/temi-ed-eventi/qdv2015/infografiche.shtml?refresh_ce*

Tabella 1 – Classifica delle province italiane per livello di qualità della vita (2015)

Classifica finale								
Posizione	Delta su rilev. anno precedente	Provincia	Tenore di vita	Servizi & Ambiente	Affari & Lavoro	Ordine pubblico	Popolazione	Tempo libero
1	9	Bolzano	4	22	4	32	3	10
2	6	Milano	1	4	10	108	12	11
3	-1	Trento	16	16	48	40	8	20
4	12	Firenze	47	17	19	102	7	3
5	9	Sondrio	28	11	37	11	27	40
6	14	Olbia-Tempio	73	68	11	12	1	17
7	10	Cuneo	22	36	3	25	13	44
8	-2	Aosta	7	31	20	45	35	29
9	0	Siena	52	59	15	27	11	12
10	-9	Ravenna	39	2	5	105	61	15
12	-5	Bologna	9	3	16	110	20	21
16	-4	Roma	41	50	32	94	24	2
39	24	Cagliari	80	47	71	8	19	38
41	-17	Genova	43	23	62	99	110	5
48	17	Venezia	51	58	67	72	33	19
55	-1	Torino	34	34	38	107	96	24
88	3	Bari	89	78	79	92	21	62
95	4	Catania	87	91	89	82	81	63
101	-5	Napoli	105	77	98	67	108	54
104	-10	Messina	109	105	95	51	97	49
106	-11	Palermo	106	87	101	79	79	73
110	-4	Reggio Calabria	108	108	106	52	88	99

L'analisi delle differenti dimensioni tematiche che concorrono alla determinazione dell'indice aggregato di qualità della vita nelle province italiane mette in luce una marcata differenza tra le aree urbane ubicate nelle RS e quelle delle RMS; in queste ultime, infatti, si registra mediamente un tenore di vita inferiore, associato a una minore competitività complessiva del tessuto economico ed imprenditoriale. Analogamente, anche i livelli di sicurezza reale e percepita nelle aree urbane delle RMS sono peggiori di quelle delle RS, a ciò si aggiunge un livello di piacevolezza dei contesti urbani caratterizzato dalla carenza di infrastrutture e servizi per il tempo libero e per la collettività. Il combinato disposto di tali elementi delinea un profilo delle aree urbane delle RMS caratterizzato da livelli di piacevolezza, sicurezza ed infrastrutturazione decisamente inferiori rispetto a quelle delle RS.

Le immagini che seguono riportano la rappresentazione in chiave grafica degli indici tematici sopra richiamati riferiti a ciascuna provincia. L'ampiezza dei diagrammi circolari rappresentata è direttamente proporzionale all'entità del fenomeno osservato.

Fonte: Qualità della vita 2015 – Indagine IlSole24Ore

Ambiti di intervento

Le azioni finanziate dal POC Metro hanno ad oggetto interventi ricadenti all'interno degli Obiettivi Tematici (OT) 2, 3, 4, 9 e 11.

Il POC si pone in funzione complementare e sinergica rispetto al PON Metro, finanziando interventi coerenti con le finalità della Strategia Urbana Sostenibile elaborata dalle Autorità Urbane, con i documenti di pianificazione settoriale a livello territoriale e con la strategia del Programma comunitario anche ricorrendo all'utilizzo di modalità di finanziamento in *overbooking*. Tali interventi sono volti alla riqualificazione fisica, sociale ed economica delle aree urbane (prioritariamente quelle degradate) ricadenti nel territorio dell'Autorità Urbana nonché sul territorio metropolitano.

Oltre alla realizzazione di interventi coerenti con la strategia del PON Metro, con le Strategie Urbane locali e/o i Piani settoriali territoriali, il POC Metro finanzia la realizzazione di progetti pilota e/o innovativi in ambito Smart City anche attraverso la costituzione di partnership[3] per favorire l'avvio di servizi comuni. I benefici degli interventi possono ricadere sui cittadini e sui territori localizzati al di là dei confini amministrativi dei Comuni capoluogo nei quali si concentra l'azione del Programma comunitario.

[3] I processi di attivazione dei partenariati di progetto tra Comuni contigui saranno regolati dagli strumenti messi a disposizione dalla normativa italiana (es. Intesa istituzionale di programma, Accordo di programma quadro, Contratto d'area), con particolare riferimento agli Accordi di programma ed alle Convenzioni di scopo previste dal TUEL.

La selezione degli interventi avverrà sia attraverso procedure a titolarità dell'AdG e/o delle Autorità Urbane, sia attraverso operazioni a regia. Al fine di favorire le procedure di attuazione del Programma, nonché di promuovere il trasferimento a scala territoriale delle conoscenze e degli strumenti di supporto necessari per l'attuazione delle azioni cofinanziate, il Programma prevede l'attivazione di un'apposita dotazione finanziaria destinata ad azioni di Assistenza Tecnica. In considerazione di quanto sopra, la strategia del POC Metro si declina a livello operativo in tre differenti ambiti prioritari di intervento:

Tabella 2 – Ambiti prioritari d'intervento POC Metro

AMBITO PRIORITARIO DI INTERVENTO ***(Asse Tematico)***	**FINALITA'**
Ambito I – "Azioni complementari alla strategia del PON Metro"	Finanziamento di operazioni coerenti e/o complementari all'impianto strategico del PON Metro volti alla rivitalizzazione fisica, sociale ed economica delle aree urbane (con priorità a quelle degradate).
Ambito II – "Progetti pilota"	Finanziamento di interventi per l'implementazione del modello "Smart City", progetti pilota e/o innovativi realizzati anche in singole città destinatarie delle risorse del Programma ma con ricadute ed esternalità su territori più ampi, progetti di area vasta e a supporto della rete delle città metropolitane.
Ambito III – "Assistenza Tecnica"	Finanziamento di attività di Assistenza Tecnica e supporto a scala centrale e territoriale funzionali all'attuazione del Programma, nonché di azioni di sistema finalizzate alla efficace gestione dei fondi stanziati per le politiche di sviluppo urbano e territoriale.

Il prospetto che segue indica, per ciascuno degli Ambiti operativi del POC Metro, i profili di coerenza con la strategia tracciata all'interno dell'Accordo di Partenariato 2014-20, evidenziando gli Obiettivi Tematici, le Priorità d'Investimento ed i Risultati Attesi che declinano la strategia d'intervento.

La strategia dell'Ambito prioritario I opera in coerenza con l'impianto strategico del PON Metro, rappresentando anche una naturale prosecuzione finanziaria e/o funzionale al completamento di interventi che nel Programma comunitario risultano limitati alle sole Città capoluogo. In virtù della complementarietà del Programma sono pertanto ammissibili i progetti afferenti alle Priorità di Investimento collegate agli OT 2, OT 4, OT 9 nonché OT 3.

Tabella 3 – Raccordo strategia POC/Accordo di Partenariato

Ambito POC	**Obiettivo tematico AdP (OT)**	***Priorità d'investimento (PI)***	***Risultato atteso (RA)***
Ambito I	*02 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime*	*2c – Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health*	*Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili [RA 2.2]*
	03 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura	*3a – Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese*	*Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese [RA 3.5]*
		3c – Sostegno alla creazione ed all'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	*Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo [RA 3.1]* *Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale [RA 3.7]*
	04 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	*4c – Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa*	*Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili [RA 4.1]*
		4e – Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni	*Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane [RA 4.6]*
	09 –Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	*9b – Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali*	*Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]* *Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione [RA 9.5]* *Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità [RA 9.6]*
		9i – L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	*Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale [RA 9.1]* *Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge*

			68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali) [RA 9.2] *Rafforzamento dell'economia sociale [RA 9.7]*
		9iv – Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	*Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi e delle infrastrutture rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali [RA 9.3]* *Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]*
		9v – Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro	
		9ii L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom	*Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti [RA 9.5]*
Ambito II	*02 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime*	*2c – Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health*	*Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili [RA 2.2]*
	04 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	*4c – Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa*	*Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili [RA 4.1]*
		4e – Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni	*Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane [RA 4.6]*
	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	*3a – Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese*	*Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese [RA 3.5]*

		3c - Sostegno alla creazione ed all'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	*Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo [RA 3.1]* *Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale [RA 3.7]*
	09 –Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	*9b – Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali*	*Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]* *Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione [RA 9.5]* *Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità [RA 9.6]*
		9i – L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	*Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale [RA 9.1]* *Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali) [RA 9.2]* *Rafforzamento dell'economia sociale [RA 9.7]*
		9ii L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom	*Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti [RA 9.5]*

		9iv – Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	*Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi e delle infrastrutture rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali [RA 9.3]* *Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]*
		9v – Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro	
Ambito III	*11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente*	*Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.*	*Aumento della trasparenza, interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici [RA 11.1]* *Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione [RA 11.3]* *Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico [RA 11.6]*

Ambito prioritario I - Azioni complementari alla strategia del PON Metro

Le azioni finanziate dal POC Metro nel presente Ambito operativo saranno selezionate a scala locale dalle Autorità Urbane territorialmente competenti, nell'ambito delle direttrici di sviluppo previste all'interno delle rispettive Strategie Urbane Sostenibili e/o nell'ambito dei Piani settoriali a livello territoriale e in coerenza con l'impianto strategico del Programma comunitario.

Le operazioni eleggibili al cofinanziamento del POC potranno configurarsi come completamenti e/o ampliamenti di interventi co-finanziati nell'ambito delle azioni del PON Metro e/o come operazioni funzionali a:

1) un'estensione della relativa portata e/o copertura territoriale, per esempio ai Comuni dell'area metropolitana.
2) completamento del processo di riqualificazione delle aree urbane, con priorità a quelle degradate, attraverso la realizzazione di azioni di diversa natura (materiali e immateriali), in sintonia con l'approccio multidimensionale ai fattori di degrado urbano.

Alla loro individuazione procederanno le Autorità Urbane attraverso l'attivazione di apposite procedure negoziali o il ricorso ad avvisi pubblici aperti alla partecipazione dei potenziali beneficiari.

Le azioni finanziate dal POC Metro nel presente Ambito operativo hanno ad oggetto interventi ricadenti all'interno degli OT 2, 3, 4 e 9 e sono pertanto destinate alla realizzazione di azioni volte al recupero fisico, sociale ed economico delle aree urbane, e prioritariamente alle aree urbane degradate. L'attuazione degli interventi ricompresi nell'Ambito prioritario I è demandata alle sei Autorità Urbane ubicate nei territori delle RMS designate dall'AdG quali Organismi Intermedi, sulla scorta delle valutazioni espletate nell'ambito del PON Metro in linea con le vigenti disposizioni regolamentari comunitarie.

Ambito prioritario II - Progetti Pilota

Nel presente Ambito operativo, l'Azione finanzia operazioni ricadenti negli OT 2, 3, 4 e 9 quali, a titolo esemplificativo, interventi finalizzati all'implementazione del modello "Smart City", come pure azioni di sistema, progetti pilota e/o innovativi finalizzati a favorire la coesione e lo sviluppo delle Autorità Urbane sia al loro interno, sia in veste di attori della rete nazionale delle Città Metropolitane. In aggiunta sono finanziabili progetti che perseguono le medesime finalità sebbene attuati da soggetti diversi dalle Amministrazioni comunali.

La procedura di selezione delle operazioni è attribuita all'Autorità di Gestione del POC Metro, che vi provvederà, anche sulla base di una condivisione con le città interessate. Ai fini dell'attuazione delle predette procedure di selezione, l'Autorità di Gestione del POC Metro potrà avvalersi del supporto di enti terzi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni/accordi che ne disciplinino le obbligazioni e le modalità di esecuzione del mandato operativo affidato.

Le azioni di cui all'Ambito II sono realizzate direttamente dall'AdG e/o dalle Autorità Urbane, anche per il tramite di enti terzi coinvolti.

Ambito prioritario III - Assistenza Tecnica

Allo scopo di favorire l'attuazione del Programma e la sedimentazione presso le amministrazioni beneficiarie delle necessarie competenze per l'attuazione delle politiche di sviluppo urbano, è prevista l'attivazione di specifiche azioni di supporto e di Assistenza Tecnica gestite sia a livello centrale presso l'Autorità di Gestione, che a scala territoriale presso le aree urbane interessate dall'azione del POC Metro.

La titolarità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di azioni di Assistenza Tecnica è attribuita alla competenza dell'Autorità di Gestione e alle Autorità Urbane.

Le azioni di Assistenza Tecnica avranno ad oggetto attività di supporto alle strutture dell'ACT e delle Autorità Urbane nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni nell'attuazione del POC Metro, nonché nel rafforzamento delle funzioni attribuite agli Organismi Intermedi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione dei fondi per lo sviluppo urbano.

Nell'Ambito III rientrano inoltre le attività di comunicazione e valutazione (per lo più *in itinere*, e cioè attraverso indagini con un focus all'analisi del percorso di attuazione delle Strategie Urbane Sostenibili e degli interventi finanziati con il POC-PON), in sinergia con quanto previsto con i rispettivi Piani, ossia il Piano di Comunicazione e il Piano di Valutazione del Programma comunitario.

Sezione 2b – Governance, procedure e strumenti di attuazione

Modello organizzativo e di funzionamento

L'attuazione del POC Metro è affidata ad una *governance* multilivello che vede coinvolte, alle rispettive scale territoriali di riferimento, le Autorità Urbane e l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) nella veste di Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione del Programma.

Il coinvolgimento operativo delle Autorità Urbane attua il principio di sussidiarietà alla base delle disposizioni di cui all'art. 7 del Reg. UE 1301/2013, secondo cui le città sono responsabili almeno della selezione delle operazioni da avviare a realizzazione nell'ambito delle relative strategie di sviluppo urbano sostenibile. Nel quadro di tali disposizioni, il POC mutua l'assetto organizzativo e di funzionamento del PON Metro, individuando nelle 6 Autorità Urbane destinatarie della strategia d'intervento, gli Organismi Intermedi/beneficiari del Programma incaricati della selezione e dell'attuazione delle operazioni da realizzare con il sostegno finanziario del POC.

Nell'esercizio delle predette funzioni, l'Autorità di Gestione e le Autorità Urbane sono coadiuvate da un "Segretariato tecnico" quale sede di concertazione e raccordo strategico per l'attuazione del Programma.

Le attività di Assistenza Tecnica sono realizzate sia a scala centrale, attraverso azioni finalizzate a sostenere l'ACT nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni di Autorità di Gestione, che a livello territoriale.

Per il dettaglio dei compiti e delle funzioni espletate dai differenti organismi e dalle strutture coinvolte per l'attuazione del POC Metro , si rinvia a quanto riportato in Appendice 2 al documento.

Sistema Informativo per il monitoraggio ed il controllo delle procedure di attuazione del POC Metro

Il monitoraggio dell'avanzamento delle procedure di attuazione del POC Metro avverrà attraverso l'uso del Sistema informativo (Delfi) adottato per l'omologo Programma Operativo Nazionale finanziato con risorse comunitarie.

Il predetto Sistema informativo assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario a livello di singola operazione cofinanziata con risorse del POC ed il trasferimento periodico dei predetti dati sul sistema unico di monitoraggio (c.d. "Banca Dati Unitaria") della Ragioneria generale dello Stato (RGS) – IGRUE. Lo stesso sistema assicura, altresì, l'archiviazione elettronica della documentazione giustificativa delle spese sostenute in attuazione delle operazioni assistite dal POC, nonché le evidenze delle attività di controllo espletate ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa e della relativa rendicontazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Una sintesi delle principali funzionalità del Sistema è contenuta all'interno dell'Appendice 2 "Sistema di gestione e controllo del Programma".

Valutazione del POC Metro

Stante il rapporto di complementarità che lega la strategia del POC Metro a quella dell'omologo Programma operativo cofinanziato da fondi comunitari, le attività di valutazione del POC Metro saranno individuate e realizzate con gli stessi criteri previsti nel Piano di valutazione del PON Metro.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Alla luce delle indicazioni contenute nella nota prot. U.0017127 del 28-06-2016 emessa a firma congiunta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali – e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche di coesione, recante *"Indicazioni delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Programmi Complementari (POC) ai Programmi Operativi 2014-2020",* il POC è esentato dall'espletamento di una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e *s.m.i.* e della Direttiva 2001/42/CE).

Coerentemente con tale nota si ritiene infatti di ricadere nella casistica secondo cui "*i POC 2014-2020, per i quali sussistano le medesime caratteristiche in termini di obiettivi, strategie di intervento e territori interessati rilevanti ai fini della valutazione ambientale - e che si configurino quindi come mero rafforzamento finanziario delle risorse assegnate nell'ambito dei PON - non devono essere sottoposti a procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o a processi di VAS qualora il relativo Programma Operativo sia stato già oggetto di queste procedure, purché rispettino le risultanze dei relativi procedimenti di esclusione dalla VAS o dei pareri motivati a conclusione delle procedure di VAS già effettuate; l'entità, la distribuzione per tipologia di interventi o la concentrazione territoriale del rafforzamento finanziario devono in ogni caso essere tali da non alterare la strategia del programma.*"

Infatti il PON Metro, accompagnato dal Rapporto Ambientale, è stato oggetto di una procedura di VAS. All'esito di tale procedura il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con Decreto n. 0000214 del 13 ottobre 2015, ha espresso parere positivo con raccomandazioni.

Inoltre la strategia d'intervento del POC Metro opera in sinergia e complementarità con il PON Metro anche in funzione di completamento e di rafforzamento degli interventi in esso previsti rispetto ai quali può costituire, ai fini di un maggior impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti *overbooking*.

Infatti gli obiettivi che il POC Metro persegue, riferiti ad analoghi obiettivi tematici del PON Metro, sono da considerarsi per lo più di carattere immateriale e/o in un'ottica di rafforzamento delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Programma cofinanziato dai Fondi europei. Oltre al rafforzamento degli interventi del PON Metro, il POC punta anche a finanziare interventi finalizzati alla costituzione di partnership ed alla realizzazione di progetti pilota che sperimentino l'avvio di servizi comuni nelle more dell'attuazione della riforma amministrativa (Legge 56/2014), garantendo nel breve periodo alcune ricadute e benefici diretti anche per i cittadini ed i territori localizzati al di là dei confini amministrativi dei Comuni capoluogo nei quali si concentra l'azione del programma comunitario. I temi privilegiati per una sperimentazione operativa di scala inter-comunale sono le azioni immateriali legate all'Agenda digitale, alla mobilità sostenibile ed alle politiche attive di inclusione sociale (con l'inserimento dell' OT3). Ne discende che l'entità, la distribuzione per tipologia di interventi e la concentrazione territoriale del rafforzamento finanziario sono tali da non alterare la strategia del Programma.

Nell'assumere gli esiti del processo di VAS svolto per il PON Metro quale atto prescrittivo e di indirizzo anche per il POC, si assume contestualmente l'impegno ad applicare le raccomandazioni formulate nel parere motivato a conclusione della procedura di VAS già effettuata che peraltro prevedono - durante la fase attuativa - un "*approfondimento dei contenuti della valutazione ambientale per i quali la VAS del PON Città Metropolitane costituisce quadro di riferimento*", da realizzarsi poi alla scala più opportuna "*qualora le azioni integrate costruite dalle città interessino territori sovracomunali*".

In conseguenza a tali impegni si ritiene che il POC non debba essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, né a processi di VAS.

SEZIONE 2c – TAVOLE FINANZIARIE

In conformità con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, punto 2, successivamente all'approvazione del presente Programma, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di amministrazione titolare, ha la facoltà di provvedere a eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, da comunicare preventivamente, ai fini della presa d'atto, al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TAVOLA A – Dotazione finanziaria per Ambito di intervento

	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-20	**FdR -POC 14-20**
AMBITO I	***Azioni complementari alla strategia del PON Metro***	
	Città Metropolitane delle Regioni Meno Sviluppate (totale)	153.600.000,00
	TOTALE AMBITO I	**153.600.000,00**
AMBITO II	***Progetti pilota***	
	Città Metropolitane delle Regioni Meno Sviluppate (totale)	80.000.000,00
	TOTALE AMBITO II	**80.000.000,00**
AMBITO III	***Assistenza Tecnica***	**6.404.120,55**
	TOTALE PROGRAMMA	**240.004.120,55**

TAVOLA B – Evoluzione prevista della spesa

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “CITTA’ METROPOLITANE” 2014-20		FdR -POC 14-20
Mezzogiorno -Regioni Meno Sviluppate (totale)		**233.600.000,00**
	2014	
	2015	
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	40.000.000,00
	2020	60.000.000,00
	2021	60.000.000,00
	2022	40.000.000,00
	2023	33.600.000,00
ASSE “Assistenza Tecnica”		**6.404.120,55**
	2014	
	2015	
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	1.500.000,00
	2020	1.500.000,00
	2021	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00
	2023	1.404.120,55
TOTALE PROGRAMMA		**240.004.120,55**

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

Obiettivo specifico I.1 – Agenda digitale

Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATI e INDICATORE DI RISULTATO

<table>
<tr><td>Ambito prioritario POC</td><td>I – “Azioni complementari alla strategia del PON Metro”</td></tr>
<tr><td>Identificativo OS POC (ID)</td><td>I.1 – Agenda digitale</td></tr>
<tr><td>Priorità d’investimento (PI) /Obiettivo specifico (OS)-Risultato atteso (RA)</td><td>• 2c – Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health
o Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili [RA 2.2]</td></tr>
<tr><td>Risultati che si intendono ottenere</td><td>Il miglioramento dell’efficienza operativa della PA nelle 6 Autorità Urbane eleggibili alle azioni del Programma, attraverso l’utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione, contribuirà ad un progresso significativo della qualità della vita dei cittadini e dei city users nonché allo sviluppo e rafforzamento competitivo delle imprese.
Il risultato che si intende perseguire con il POC Metro nelle 6 Città metropolitane consiste in:
• un rafforzamento dei servizi pienamente interattivi erogati on-line prioritariamente a scala sovra-comunale all’interno delle aree metropolitane (che consentono l'avvio e la conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al servizio richiesto), con la condizione che tali servizi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale, siano resi disponibili attraverso piattaforme aperte, integrate e interoperabili in grado di offrire l’accesso qualificato e multimodale ad una rete di servizi e procedimenti amministrativi tramite un’identità digitale unica;
• un incremento del numero di Comuni della cinta metropolitana fornitori di servizi interamente erogati online.
In quest’ottica, il POC punta ad estendere ai Comuni della cinta metropolitana la copertura territoriale dei servizi on-line implementati nell’ambito del PON Metro, ovvero al finanziamento di nuovi servizi assimilabili anche attraverso il riuso di applicazioni e piattaforme fungibili in relazione ai fabbisogni specifici di servizio da implementare.

Tabella 4 – Indicatori di risultato (OS1)
<table>
<tr><th>ID</th><th>Indicatore</th><th>Unità di misura per l'indicatore</th><th>Valore di base</th><th>Anno di riferimento</th><th>Valore obiettivo (2023)</th><th>Fonte dati</th><th>Periodicità dell'informativa</th></tr>
<tr><td>IR01</td><td>Numero di Comuni delle Città Metropolitane con servizi pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni della Città Metropolitana (Valore RMS)</td><td>%</td><td>15,50</td><td>2012</td><td>70,00</td><td>ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PA locale</td><td>Annuale</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI- LINEE DI AZIONE E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE

Identificativo Azione-Linea di Azione	I.1.1
Azione-Linea di Azione	**Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city**

- **Contenuto:** il Programma, operando anche in complementarità con il PON Metro, sostiene la realizzazione di interventi coerenti e/o complementari con le finalità operative dell'Azione 1.1.1 dello stesso Programma comunitario.

  In quest'Ambito potranno essere realizzate iniziative in materia di Agenda digitale attraverso l'acquisizione e messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali per rendere disponibili servizi pienamente interattivi in ognuna delle aree tematiche considerate dall'ISTAT, del sistema pubblico locale che gestiscono servizi al fine di integrare i processi informativi tra enti dell'area metropolitana.
- **Target d'utenza:** cittadini e city users metropolitani.
- **Tipo di beneficiari:** Amministrazioni comunali e/o loro società in-house.
- **Indicatori di realizzazione**:

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
IO01	Numero di servizi digitali avviati e/o potenziati	n.	0	10	Sistema di monitoraggio	annuale

Obiettivo specifico I.2

Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATI e INDICATORE DI RISULTATO

Ambito prioritario POC	I – “Azioni complementari alla strategia del PON Metro”
Identificativo POC (ID)	I.2 - “Interventi per l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile della Pubblica amministrazione”
Priorità d’investimento (PI) /Obiettivo specifico (OS)-Risultato atteso (RA)	• ***4c – Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell’edilizia abitativa:*** o *Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili [RA 4.1]* • ***4e – Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all’attenuazione delle emissioni:*** o *Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane [RA 4.6]*
Risultati che si intendono ottenere	*In linea con l’adesione delle Autorità urbane al Patto dei Sindaci attraverso l’elaborazione e implementazione dei PAES e con le attuali ipotesi del Quadro Energia-clima 2030, il POC Metro concorre al conseguimento entro il 2030 degli obiettivi europei di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 (-40 % rispetto ai valori del 1990) nei territori delle 6 aree metropolitane coinvolte nella relativa attuazione.* *In tale contesto, il POC individua il proprio campo d’azione in relazione ai consumi energetici che discendono dall’esercizio di alcuni servizi pubblici che rientrano nella diretta titolarità delle Amministrazioni comunali.*

Tabella 5 – Indicatori di Risultato (OS1)

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
IR04	Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia) nei Comuni delle Aree Metropolitane *(Valori RMS)*	GWh	3,16	2017	2,53	Terna-ISTAT	Annuale
IR10	Concentrazione di PM 10 nell’aria nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane	gg	33,4	2016	26,7	ISTAT	Annuale

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI- LINEE DI AZIONE E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE

Identificativo Azione-Linea di Azione	*I.2.1*
Azione-Linea di Azione	***Azioni per l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile***

- **Contenuto:** il Programma, operando anche in complementarità con il PON Metro, sostiene la realizzazione di interventi connessi con la riduzione degli impatti ambientali connessi con l'esercizio delle attività antropiche legate alla P.A., coerenti con le finalità operative delle azioni dello stesso programma nazionale. In quest'ambito, quindi, oltre agli strumenti di pianificazione che vanno ad integrare gli strumenti esistenti in termini di sostenibilità e visione di medio-lungo periodo (es. PUMS, PAES, PAESC) e agli strumenti specifici di pianificazione che permettono di migliorare la progettazione di interventi che possono contribuire allo sviluppo della mobilità (quali Biciplan, Piano per la Mobilità elettrica, ecc.), potranno essere realizzate:
  - iniziative finalizzate all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e degli edifici pubblici e/o nella disponibilità pubblica, insistenti nei comuni della Città Metropolitana;
  - interventi di ottimizzazione della mobilità urbana;
  - potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale: rinnovamento delle flotte impiegate per il TPL ovvero di tutti i mezzi che effettuano servizio di TPL nell'area urbana e/o metropolitana di riferimento quali autobus, tram, filobus, ecc. Sono altresì previste operazioni di revamping sui mezzi delle flotte di cui sopra; attivazione e/o potenziamento dei servizi di trasporto a gestione comunale per fini sociali, educativi e sanitari compresi i mezzi utilizzati per i servizi a chiamata (cd DRTS) e per servizi connessi allo spostamento di bambini da/verso le scuole comunali (cd ScuolaBus);
  - realizzazione di opere pubbliche e/o fornitura ed installazione di impianti tecnologici funzionali alla mobilità pedonale e a quella ciclabile nonchè interventi (materiali e/o immateriali come pure incentivi e contributi economici) che promuovono la mobilità lenta e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Tale linea di attività prevede come beneficiari cittadini, imprese e/o enti pubblici che adottano iniziative per il miglioramento della mobilità sostenibile;
  - realizzazione di opere pubbliche ed acquisto/installazione di beni ed impianti tecnologici finalizzati alla creazione e/o al potenziamento di corsie preferenziali protette per il trasporto pubblico locale ed i nodi di interscambio modale come pure, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, infrastrutture e servizi di sharing e charging hub.
- **Target d'utenza:** cittadini, *city users* metropolitani e imprese.
- **Tipo di beneficiari:** Amministrazioni comunali e/o loro società in-house, Aziende di Trasporto Pubblico Locale, enti pubblici e aziende private.
- **Indicatori di realizzazione:**

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte dati	Periodicità dell'informativa
IO02	Numero di interventi di efficientamento dI pubblica illuminazione	n.	0	6	Sistema di monitoraggio	annuale
IO02a	Numero di interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici	n.	0	6	Sistema di monitoraggio	annuale
IO03	Numero di interventi finalizzati alla miglioramento della mobilità sostenibile	n.	0	18	Sistema di monitoraggio	annuale

Obiettivo specifico I.3

Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATI e INDICATORE DI RISULTATO

Ambito prioritario POC	I – "Azioni complementari alla strategia del PON Metro"
Identificativo OS POC (ID)	I.3 – "Interventi di rigenerazione delle aree urbane"
Priorità d'investimento (PI) /Obiettivo specifico (OS)-Risultato atteso (RA)	• ***9b – Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali:*** o *Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione [RA 9.5]Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità [RA 9.6]* • ***9i – L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità:*** o *Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale [RA 9.1]* o *Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali) [RA 9.2]* o *Rafforzamento dell'economia sociale [RA 9.7]* • ***9iv – Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale*** o *Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi e delle infrastrutture rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali [RA 9.3]* o *Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]* • ***9v – Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro*** • ***9ii – L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom*** o *Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti [RA 9.5]* • ***3a – Promozione di imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese*** o *Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese [RA 3.5]* • ***3c – Sostegno alla creazione ed all'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*** o *Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo [RA 3.1]*

	o *Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale [RA 3.7]*
Risultati che si intendono ottenere	*Attraverso le azioni del presente Ambito operativo, il POC Metro – operando anche in complementarità e sinergia con l'omologo Programma comunitario – concorre alla riduzione delle condizioni di disagio economico, sociale o abitativo delle comunità sfavorite e/o emarginate, promuovendone in modo attivo azioni per l'inclusione sociale, la rivitalizzazione economica e la rimozione dei fattori di degrado all'interno delle aree e delle comunità metropolitane eleggibili.* *In quest'ottica, il Programma adotta un approccio integrato e multidimensionale ai problemi del degrado urbano e prevede differenti tipologie di azioni utili a favorire la rivitalizzazione economica, sociale e ambientale delle aree urbane con priorità a quelle degradate. Pertanto, sono ammissibili tutte le iniziative volte a migliorare lo stato di salute delle aree oggetto di intervento, sia dal punto di vista fisico (es. riqualificazione di spazi pubblici), sia dal punto di vista sociale ed economico (interventi a favore di persone svantaggiate e/o a favore di imprese che intendono localizzarsi e/o ampliare la loro attività nelle aree bersaglio).*

Tabella 6 – Indicatori di Risultato (OS1)

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte dati	Periodicità dell'informativa
IR05a	Percentuale (%) di imprese destinatarie di contributi operanti dopo 24 mesi dall'avvio dell'attività	%	0	20	Sistema di monitoraggio	Annuale
IR05b	Percentuale (%) di popolazione – in rapporto al numero di residenti totali del Comune – interessata da progetti/interventi di rivitalizzazione di aree degradate	%	0	10	Sistema di monitoraggio	Annuale

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI- LINEE DI AZIONE E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE

Identificativo Azione-Linea di Azione	I.3.1
Azione-Linea di Azione	***Interventi di inclusione sociale e contrasto al degrado urbano***

- **Contenuto:** il Programma sostiene interventi e iniziative a favore di cittadini che presentano problemi occupazionali, di esclusione sociale, disabilità e/o povertà, nonché a favore di imprese che intendono ampliare e/o localizzare l'attività in un'area target. Pertanto, sono ammissibili i progetti volti a contribuire alla riduzione di situazioni di degrado e marginalità in aree urbane anche attraverso il recupero fisico di spazi e/o edifici pubblici e/o nella disponibilità pubblica.
- **Target d'utenza:** microimprese; cittadini residenti nelle aree che presentano caratteristiche di marginalità e degrado e/o stranieri (inclusi beneficiari di protezione internazionale, migranti che non possono beneficiare di tale status) in condizioni di grave disagio.
- **Tipo di beneficiari:** Amministrazioni comunali e/o loro società in-house; soggetti del terzo settore.

- **Indicatori di realizzazione:**

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
IO04	Numero di micro, piccole e medie imprese finanziati (C.I. 23) Oppure Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (C.I. 2)	n.	0	70	Sistema di monitoraggio	Annuale
IO05	Numero di iniziative/progetti di contrasto al disagio sociale, alla povertà e/o disabilità avviati dalle Amministrazioni comunali	n.	0	12	Sistema di monitoraggio	Annuale

Obiettivo specifico II.1 – "Progetti pilota"

Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATI e INDICATORE DI RISULTATO

Ambito prioritario POC	II – "Progetti pilota"
Identificativo OS POC (ID)	II.1 – "Azioni innovative"
Priorità d'investimento (PI) /Obiettivo specifico (OS)-Risultato atteso (RA)	• ***2c – Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health:*** o *Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili [RA 2.2]* • ***3a – Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese*** o *Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese [RA 3.5]* • ***3c – Sostegno alla creazione ed all'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*** o *Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo [RA 3.1]* o *Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale [RA 3.7]* • ***4c – Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa:*** o *Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili [RA 4.1]* • ***4e – Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile ed di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni:*** o *Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane [RA 4.6]* • ***9b – Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali*** o *Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]* o *Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione [RA 9.5]* o *Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità [RA 9.6]* • ***9i – L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità*** o *Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale [RA 9.1]* o *Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi*

	dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali) [RA 9.2] o *Rafforzamento dell'economia sociale [RA 9.7]* • ***9ii L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom*** o *Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti [RA 9.5]* • ***9iv – Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale*** o *Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi e delle infrastrutture rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali [RA 9.3]* o *Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]* • ***9v – Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro***
Risultati che si intendono ottenere	*Attraverso le azioni del presente ambito operativo, il POC Metro punta a sostenere la realizzazione di Progetti Pilota caratterizzati da maggiori livelli di innovatività e sperimentalità anche attraverso azioni pilota dimostrative in singole città ma con replicabilità e ricadute positive a beneficio delle altre aree urbane.* *In questa prospettiva, l'azione del POC sostiene il rafforzamento e l'efficientamento delle relazioni funzionali esistenti tra Comuni dell'area metropolitana e i Comuni capoluogo, sia con riferimento al funzionamento delle reti e delle infrastrutture tangibili (es. sistemi ed infrastrutture di mobilità, servizi di TPL, illuminazione pubblica, edifici pubblici, alloggi sociali) – OS2c, OS4c, OS4e), che alle azioni in materia di inclusione sociale rivolti agli individui soggetti a condizioni di disagio economico, sociale ed abitativo.* *In quest'ambito, il POC Metro amplia il perimetro operativo dell'omologo Programma comunitario, estendendo la propria strategia d'intervento anche all'OT 3 dell'AdP, al fine di sostenere e rafforzare l'efficacia delle azioni di sostegno al contrasto dei fenomeni di disagio economico e sociale. L'azione del POC punta, infatti, a sostenere la rivitalizzazione economica all'interno delle aree metropolitane eleggibili, attraverso interventi finalizzati a sostenere la realizzazione di progetti e/o iniziative di micro-impresa e/o di autoimpiego. L'obiettivo specifico perseguito, infatti, riguarda il perseguimento di effetti di inclusione e coesione sociale in aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e marginalità socio-economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e alla presenza di criminalità.* *Non è esclusa la possibilità di istituire strumenti finanziari qualora il ricorso a tali strumenti possa rendere più incisivo il perseguimento degli obiettivi del Programma e nel caso in cui sia compatibile con i fattori del contesto in cui si istituiscono.*

Tabella 7 – Indicatori di Risultato (OS1)

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
1R01	Numero di Comuni delle Città Metropolitane con servizi pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni della Città Metropolitana *(Valore RMS)*	%	15,50	2012	70,00	ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PA locale	Annuale
1R02	Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la PA e con i gestori dei servizi pubblici *(Valore RMS)*	%	29,10	2013	50,00	ISTAT, Indagine Cittadini e nuove tecnologie	Annuale
IR03	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per kmq di superficie dei centri abitati misurata nei Comuni delle aree metropolitane *(Valori RMS)*	GWh	31,22	2012	24,97	Terna-ISTAT	Annuale
IR04	Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia) nei Comuni delle Aree Metropolitane *(Valori RMS)*	GWh	3,16	2011	2,53	Terna-ISTAT	Annuale
IR05	Emissioni di gas a effetto serra nel settore Combustione non industriale – riscaldamento (SNAP02) e per i settori commerciale/istituzionale e residenziale nei Comuni delle Aree Metropolitane	GWh	1094,20	2012	897,24	ISPRA	Stima biennale su dati rilevati ogni cinque anni
IR11	Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione dell'intervento - Altre persone svantaggiate (C.1.17) *(Valori RMS)*	%	80		90	Rilevazione ad hoc effettuata nell'ambito del PON Metro	Annuale
IR12	Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione dell'intervento – Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (C.1.12) *(Valori RMS)*	%	80		90	Rilevazione ad hoc effettuata nell'ambito del PON Metro	Annuale
IR13	Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla consludione dell'interventoil percorso di ricerca di un'occupazioe e/o acquisizione di una qualifica *(Valori RMS)*	%	80		90	Rilevazione ad hoc effettuata nell'ambito del PON Metro	Annuale

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI- LINEE DI AZIONE E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE

Identificativo Azione-Linea di Azione	II.1.1
Azione-Linea di Azione	***Interventi per l'implementazione del modello "Smart City"***

- **Contenuto:** il Programma sostiene ogni iniziativa finalizzata all'applicazione del modello Smart City nonché progetti pilota e/o innovativi in una o più città destinatarie delle risorse del Programma.
  A titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere supportata in questa Linea di Azione:
  - la realizzazione di progetti e/o iniziative innovative finalizzate all'implementazione e la diffusione di pratiche e strumenti tipici delle Smart City;
  - la realizzazione di progetti e/o iniziative che prevedano azioni integrate e/o innovative finalizzate al recupero fisico, sociale ed economico delle aree urbane (gli interventi di sostegno alla creazione d'impresa saranno in ogni caso attuati secondo la regola degli aiuti in regime di *de-minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e potranno assumere la forma di prestiti agevolati, micro-credito ovvero contributi in quota fissa);
  - la realizzazione di azioni utili a migliorare il processo di programmazione e gestione delle risorse a disposizione delle Autorità Urbane (es. fonti finanziarie stanziate da POR, PON, Patti per lo Sviluppo, Bando Periferie, Bandi e/o finanziamenti ministeriali, etc…) destinate allo sviluppo urbano;
  - l'attivazione di servizi utili al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale e/o della sostenibilità ambientale ed economica delle realtà coinvolte.

  Le operazioni destinatarie del sostegno del Programma possono essere selezionate nell'ambito di procedure di evidenza pubblica attivate dall'Autorità di Gestione, anche per il tramite dei Comuni capoluogo delle città metropolitane eleggibili alle azioni del Programma o affidate direttamente a soggetti pubblici detentori di competenze esclusive in ambiti chiave (es. agenda digitale, energia ed efficienza energetica, ambiente, trasporti, servizi statistici, anticorruzione, beni confiscati alle organizzazioni criminali, etc…).

- **Target d'utenza:** cittadini e city users metropolitani.
- **Tipo di beneficiari:** Autorità di Gestione, Comuni capoluogo e Comuni ricompresi nei territori delle Aree metropolitane eleggibili alle azioni del Programma, enti pubblici e/o istituzioni pubbliche, Amministrazioni centrali, imprese, enti non-profit, imprese sociali, soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate secondo la definizione di cui all'Art. 4 della Legge 381/91 modificato dalla Legge 193/2000.
- **Indicatori di realizzazione**

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
IO06	Numero di progetti innovativi e/o pilota realizzati	n.	0	2019	9	Sistema di monitoraggio	Annuale
IO07	Numero di Amministrazioni (centrali o locali) coinvolte nella realizzazione di progetti innovativi e/o pilota	n.	6	2019	12	Sistema di monitoraggio	Annuale
IO08	Numero di interventi e/o modelli di intervento nell'ambito "Smart City" replicabili	n.	0	2019	3	Sistema di monitoraggio	Annuale

Obiettivo specifico III.1 – "Assistenza tecnica"

Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATI e INDICATORE DI RISULTATO

Ambito prioritario POC	III – "Assistenza Tecnica"
Identificativo OS POC (ID)	III.1 – "Rafforzamento della Governance"
Priorità d'investimento (PI) /Obiettivo specifico (OS)-Risultato atteso (RA)	**Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.** o *Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici [RA 11.1]* o *Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione [RA 11.3]* o *Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico [RA 11.6]*
Risultati che si intendono ottenere	*Le azioni di Assistenza Tecnica previste nell'ambito del presente Ambito puntano prioritariamente a rafforzare la capacità degli Organismi Intermedi di programmare e gestire con efficacia e tempestività i vari adempimenti connessi con l'attuazione del Programma. In quest'ottica, le azioni di assistenza tecnica sostengono il processo di sedimentazione delle competenze amministrative richieste alle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni assegnate loro dalla Legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) nonché per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni di Autorità Urbana.* *In quest'Ambito, sono incluse altresì azioni di affiancamento e supporto all'Autorità di Gestione del POC funzionali alla gestione, attuazione e rendicontazione del Programma complementare.* *Risultato di tale obiettivo specifico sarà, pertanto, quello di migliorare la capacità e il livello di qualificazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del Programma attraverso il rafforzamento delle strutture deputate alla gestione di tutte le fasi caratterizzanti i macro-processi relativi (preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione).*

Tabella 8 – Indicatori di Risultato (OS1)

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base (2013)	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
IR14	Numero di progetti finalizzati al rafforzamento degli Organismi Intermedi e al miglioramento del processo di programmazione e gestione dei fondi	n.	0	6	Sistema di monitoraggio	Annuale

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI- LINEE DI AZIONE E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE

Identificativo Azione-Linea di Azione	III.1.1
Azione-Linea di Azione	**Azioni di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione**

- **Contenuto:** Gli interventi compresi nell'ambito dell'Azione III.1.1 fanno riferimento alle attività di accompagnamento all'attuazione del Programma e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevedono:
  - assistenza alle strutture operative dell'Autorità responsabile della gestione del POC attraverso l'acquisizione di competenze/professionalità specialistiche, da impiegare nelle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo delle operazioni cofinanziate;
  - attività di supporto rivolte agli Organismi Intermedi responsabili dell'attuazione del POC Metro finalizzate a una efficace progettazione, realizzazione e controllo degli interventi; tale linea di attività può prevedere anche interventi finalizzati a supporto dell'implementazione di misure – a carico delle Amministrazioni – connesse agli adempimenti del Piano Nazionale Anticorruzione;
  - acquisizione degli strumenti informatici e telematici per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario del Programma e la trasmissione delle informazioni alle principali Banche Dati nazionali (es. Banca Dati Unitaria MEF).
- **Target d'utenza:** Amministrazioni locali
- **Tipo di beneficiari:** Autorità di Gestione del Programma, Organismi Intermedi
- **Indicatori di realizzazione:**

ID	*Indicatore*	*Unità di misura per l'indicatore*	*Valore di base*	*Valore obiettivo (2023)*	*Fonte di dati*	*Periodicità dell'informativa*
IO09	*Servizi di assistenza tecnica*	*n.*	*0*	*1,00*	*Sistema di monit.*	*Annuale*
IO10	*Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato*	*n.*	*0*	*25,00*	*Sistema di monit.*	*Annuale*
IO11	*Realizzazione di applicativi e sistemi informatici*	*n.*	*0*	*1,00*	*Sistema di monit.*	*Annuale*
IO12	*Numero di verifiche in loco*	*n.*	*0*	*40,00*	*Sistema di monit.*	*Annuale*
IO13	*Incontri di partenariato*	*n.*	*0*	*12,00*	*Sistema di monit.*	*Annuale*
IO14	*Prodotti della valutazione*	*n.*	*0*	*2,00*	*Sistema di monit.*	*Annuale*
IO15	*Numero di iniziative e prodotti di informazione e comunicazione realizzati*	*n.*	*0*	*10*	*Sistema di monit.*	*Annuale*

Identificativo Azione-Linea di Azione	III.1.2
Azione-Linea di Azione	**Azioni di Assistenza Tecnica a supporto delle Autorità Urbane**

- **Contenuto:** l'azione include tutte le attività e le azioni di supporto espletate a favore delle Autorità Urbane al fine di garantire il loro efficace funzionamento, con particolare riferimento a quelle incaricate dell'attuazione delle operazioni che beneficiano dell'assistenza del programma. In quest'ambito, i Comuni delle aree metropolitane potranno dotarsi di personale di supporto, dotato di idonee competenze non altrimenti disponibili all'interno delle proprie strutture operative, da utilizzare in affiancamento ai propri funzionari nello svolgimento delle funzioni di selezione, attivazione, attuazione, rendicontazione e controllo delle operazioni cofinanziate con risorse del programma. In quest'ambito, potranno altresì essere svolte azioni di supporto alla gestione dei rapporti di partenariato con i soggetti e le istituzioni portatori di interessi qualificati e diffusi nelle materie oggetto di azione del POC ed attività di comunicazione istituzionale finalizzate ad informare la collettività e l'utenza circa le finalità del Programma e valorizzare i risultati da esso conseguiti nelle differenti aree di intervento.
- **Target d'utenza:** cittadini e city users metropolitani.
- **Tipo di beneficiari:** Amministrazioni comunali e loro società in-house
- **Indicatori di realizzazione:**

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
IO09	Servizi di assistenza tecnica	n.	0	1,00	Sistema di monit.	Annuale
IO10	Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato	n.	0	25,00	Sistema di monit.	Annuale
IO11	Realizzazione di applicativi e sistemi informatici	n.	0	1,00	Sistema di monit.	Annuale
IO13	Incontri di partenariato	n.	0	12,00	Sistema di monit.	Annuale
IO15	Numero di iniziative e prodotti di informazione e comunicazione realizzati	n.	0	6	Sistema di monit.	Annuale

Appendice 1 – Elenco dimensioni di analisi ed indicatori tematici livello qualità della vita (Osservatorio de Il Sole24Ore – Anno 2015)

Popolazione

- Densità: abitanti per Kmq
- Saldo migratorio
- Separazioni ogni 10.000 coppie coniugate
- Indice di vecchiaia ISTAT
- Numero medio anni di studio
- Speranza di vita media

Ordine pubblico

- Scippi e borseggi ogni 100.000 abitanti
- Furti in casa ogni 100.000 abitanti
- Rapine ogni 100.000 abitanti
- Estorsioni ogni 100.000 abitanti
- Truffe e frodi informatiche
- Variazione reati totali 2014/2011

Affari e lavoro

- Imprese registrate ogni 100 abitanti
- Impieghi su depositi totali
- Sofferenze su impieghi totali
- Quota di export sul PIL (%)
- Tasso di occupazione (15-64 anni)
- Imprese giovanili: giovani 18-29 titolari o amministratori di aziende ogni 1000 giovani

Tenore di vita

- Valore aggiunto pro-capite (€)
- Patrimonio familiare medio (€)
- Importo mensile pensioni (€)
- Consumi per famiglia (€)
- Spesa per turismo all'estero (€ pro-capite)
- Costo casa al mq (€)

Servizi & Ambiente

- Disponibilità asili rispetto al potenziale di utenza (posti ogni 100 bambini)
- Indice climatico (Tmax – Tmin)
- Indice smaltimento delle cause civili: definite su 100 sopravvenute/pendenti
- Copertura banda ultra-larga (€ su popolazione)
- Sanità: percentuale emigrazione ospedaliera

Tempo libero

- Librerie su popolazione
- Spettacoli presenze
- Spesa turisti stranieri (€/Mln)
- Numero sale cinematografiche per ogni 100.000 abitanti
- Indice sportività
- Numero ristoranti e bar per ogni 100.000 abitanti

Appendice 2 – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)

Le procedure di attuazione del Programma sono coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014 in materia di intervento dei Fondi SIE 2014/2020, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di Partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014.

In conformità alle prescrizioni della delibera CIPE n. 10/2015, l'esecuzione del Programma si basa su un Sistema di Gestione e Controllo affidabile, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.
Il Sistema di Gestione e Controllo del Programma è analiticamente descritto nei paragrafi seguenti. Per quanto non precisato nella presente Appendice si rinvia alla Manualistica vigente per il PON Città Metropolitane 2014-2020 che deve intendersi per ciò vigente anche per il Programma complementare, giusti gli opportuni adattamenti. Ulteriori modalità di attuazione potranno essere definite attraverso la diffusione di note orientative e/o manuali adottati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

L'esecuzione del Programma complementare è affidata agli Uffici che risultano già responsabili per le medesime funzioni per il PON Città Metropolitane 2014-2020.
Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione del Programma Operativo Complementare e il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo (in appresso anche detto "il Sistema"), con Determinazione Direttoriale n. 239/2016 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, sono individuate le seguenti Strutture responsabili per la gestione e l'attuazione del Programma:

- Unità di Gestione/Autorità di Gestione;
- Unità di Controllo;
- Unità di Pagamento.

Le predette Unità sono individuate e designate formalmente negli Uffici che risultano già responsabili per le medesime funzioni inerenti il PON "Città Metropolitane 2014 – 2020", coerentemente con le competenze assegnate ai medesimi Uffici con il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.
L'Unità di Gestione è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 4 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, "Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane". L'Ufficio 4 è collocato in posizione di staff al vertice di riferimento dell'Amministrazione, in modo da assicurare uno stretto coordinamento con il centro decisionale apicale, il Direttore Generale dell'Agenzia.
L'Unità di Pagamento è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 1 "Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa" dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia.
L'Unità di controllo è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia che svolge, funzioni di Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello.
Considerato che il Programma Complementare condivide il medesimo impianto organizzativo e di funzionamento dell'omologo Programma finanziato da risorse comunitarie l'Unità di Gestione mantiene la denominazione di Autorità di Gestione.

Unità di gestione/Autorità di Gestione

Denominazione del punto di contatto principale: Agenzia per la Coesione Territoriale - Ufficio 4 di staff "*Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane*"	
Indirizzo:	Via Sicilia 162 – 00187 Roma
Telefono:	+39 06 96517723
Fax:	+39 06 96517946
E-mail:	adgpacmetro14-20@agenziacoesione.gov.it
PEC:	adg.ponmetro14-20@pec.agenziacoesione.gov.it
Referente:	Dirigente pro tempore

L'Agenzia per la Coesione Territoriale - Ufficio 4 di staff "*Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane*" svolge il ruolo di Amministrazione responsabile dell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione), curando la supervisione ed il coordinamento strategico con le Autorità Urbane interessate.

Il Dirigente dell'Ufficio 4 di staff è stato nominato con Decreto del Direttore Generale n. 234 del 31 dicembre 2018.

L'ACT, in qualità di Amministrazione responsabile del Programma, anche con il supporto dell'Assistenza Tecnica allo scopo designata, è tenuta a:

- assicurare il necessario raccordo inter-istituzionale tra le differenti amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Programma;
- garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità con le finalità perseguite e siano conformi alle norme applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- assicurare la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace e idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del POC Metro;
- provvedere al corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul POC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei progetti cofinanziati con risorse comunitarie;
- assicurare la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma e l'invio per via elettronica delle dichiarazioni di spesa e dei dati finanziari delle singole operazioni – sulla base dei dati trasmessi da ciascun OI – al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, utilizzando le funzionalità del Sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014 – 2020;
- intraprendere una eventuale verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione da parte dell'OI, fermo restando che ogni OI è tenuto a effettuare tali verifiche per ogni operazione;
- assicurare l'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi finanziati dal Programma;
- assicurare la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità e istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati anche sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun OI;
- informare l'OI in merito alle irregolarità, alle frodi sospette o riscontrate nel corso dell'attuazione del Programma che possano avere ripercussioni sugli Ambiti gestiti dall'OI;

- sovrintendere alle operazioni di controllo sull'ammissibilità della spesa sostenuta in attuazione delle operazioni selezionate per l'assistenza del POC;
- assicurare l'esecuzione dei trasferimenti finanziari ai beneficiari/soggetti attuatori necessari alla realizzazione delle operazioni assistite, ovvero al rimborso dei costi sostenuti per la loro attuazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto alle frodi ed alle irregolarità;
- rendere disponibili agli OI informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- garantire la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata al Programma, disponibile sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate;
- effettuare i controlli di I^ livello, attraverso verifiche amministrative e contabili rispetto a ciascuna domanda di rimborso, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa, inserita nel sistema informativo dai beneficiari, verificata e validata dall'OI nonché attraverso verifiche a campione in loco di singole operazioni secondo quanto già previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PON Metro;
- informare tempestivamente l'OI su ogni variazione del piano finanziario del POC derivante dall'eventuale disimpegno, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 della presente Convenzione;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'AdG dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, per tutta la durata della Convenzione;
- adottare tutti gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse.

Nell'esercizio dei predetti compiti, l'Autorità di Gestione si avvale della medesima struttura prevista per il PON Città Metropolitane, ovvero un supporto di segreteria e tre unità di staff, cui si aggiungono 7 unità tecniche suddivise per specifica competenza, come di seguito elencate:

Supporto di segreteria;

Unità di Staff

I. Segretariato tecnico;
II. Coordinamento strategico e governance;
III. Coordinamento tecnico e finanziario;

Unità Tecniche

1. Segreteria tecnica del CdS del PON e Progetti speciali;
2. Supporto giuridico e Segreteria tecnica amministrativa;
3. Valutazione e Segreteria tecnica POC;
4. Accompagnamento all'attuazione dei progetti;
5. Controllo sistemi organizzativi e Procedure antifrode;
6. Servizi Informativi e Monitoraggio;
7. Informazione e comunicazione.

L'Autorità di Gestione potrà anche avvalersi degli altri Uffici dell'Agenzia per lo svolgimento di alcune attività nell'ambito del Programma.

Unità di pagamento - Ufficio 1 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia, "Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa"

L'Ufficio 1 in posizione di indipendenza gerarchico-funzionale rispetto all'Ufficio 4 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Autorità di Gestione del Programma), è responsabile per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei beneficiari, a valere sui fondi previsti per l'attuazione del Programma, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile e del principio di sana gestione finanziaria.
In particolare, l'Ufficio 1 provvede a:

- assicurare che le risorse stanziate siano tracciate e associate, mediante specifica codificazione, all'ambito/azione del Programma registrato nel sistema informatico IGRUE;
- effettuare i pagamenti in favore dei beneficiari dei contributi del Programma, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità di Gestione, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico IGRUE, attraverso la contabilità speciale dell'Agenzia;
- procedere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, al recupero delle somme indebitamente erogate a carico del Programma, anche mediante procedure di compensazione, assicurando la tracciabilità e la contabilizzazione degli importi recuperati;
- assicurare la conservazione elettronica dei dati relativi alle operazioni finanziarie effettuate per la realizzazione del Programma e renderli disponibili per eventuali verifiche e controlli.

Unità di controllo - Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia "Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello"

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di gestione e controllo, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione del POC Metro e il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, le responsabilità di attuazione e quelle associate al controllo sulla regolarità della spesa sono assegnate a strutture tra loro funzionalmente indipendenti. In coerenza con tale impostazione organizzativa, queste ultime funzioni sono espletate dall'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia quale Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello.

L'indipendenza dell'Ufficio 7 dalle altre strutture amministrative coinvolte nei processi di gestione del Programma garantisce una adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 72, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 nei casi in cui, ex Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 47, del 15 ottobre 2015, l'Autorità di Gestione svolge anche le attività connesse all'esercizio del ruolo di Beneficiario per i progetti a titolarità dell'Agenzia, finanziati con risorse a valere sul POC.

Anche le attività di controllo relativamente alle procedure e operazioni di competenza dei 6 Organismi Intermedi sono svolte dall'Ufficio 7 dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo della manualistica e degli strumenti di controllo dell'Autorità di Gestione, eventualmente adeguati alle specificità delle operazioni gestite dagli Organismi Intermedi, in collaborazione con gli Organismi Intermedi stessi.

Infine, per il solo caso residuale in cui dovessero essere poste in essere procedure di acquisizioni di beni o servizi anche individuali (consulenti o collaboratori esterni) in supporto tecnico all'Ufficio 7, quale destinatario, al fine di garantire l'adeguata separazione delle funzioni, le relative verifiche di gestione saranno svolte dal Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che non è coinvolto in alcuna attività di attuazione del Programma attraverso la propria unità organizzativa di controllo.

Dal punto di vista metodologico, l'Ufficio 7 cura la predisposizione della manualistica, della strumentazione (piste di controllo, checklist) e delle procedure e metodologie di controllo per l'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione.

L'Ufficio 7 è anche responsabile di assicurare la corretta implementazione di tutta la documentazione sui controlli di competenza sul sistema informativo del Programma (Delfi) e di alimentare, quindi, il registro dei controlli.

Procedure di controllo

Le procedure di controllo vengono effettuate:

a) sulle operazioni, prima della rendicontazione della spesa. Tali controlli si basano su:
    1. verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai Beneficiari;
    2. verifiche *in loco* delle operazioni;

1. Verifiche amministrative

Le verifiche amministrative su base documentale sono svolte sul 100% delle domande di rimborso e dei relativi giustificativi di spesa e devono essere completate prima della presentazione di una domanda di pagamento intermedio.

Le verifiche amministrative includono un esame sia della domanda stessa sia della documentazione di supporto allegata e comprendono in particolare le seguenti attività:

- verifica della correttezza delle procedure di selezione delle operazioni da finanziare, della conformità alla normativa di riferimento e della coerenza con i criteri di selezione adottati per l'attuazione del Programma;
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione, che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifica il diritto all'erogazione del contributo; in particolare, verifica della sussistenza dell'atto giuridicamente vincolante tra Autorità di Gestione / Organismo Intermedio e Beneficiario e tra Beneficiario e soggetto attuatore e della sua coerenza con il bando/avviso/atto di affidamento e con il Programma Operativo;
- verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento nazionale, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adeguamenti;
- verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
- verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento al periodo di cofinanziamento consentito dal Programma;
- verifica di ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie e ai limiti di spesa ammessi dalla normativa di riferimento nazionale e dell'Unione, dal Programma, dal bando di gara/ avviso/atto di affidamento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adeguamenti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata dal Beneficiario all'operazione oggetto di contributo;
- verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- verifica del rispetto delle norme UE e nazionali in materia di appalti;
- verifica della conformità con le norme sugli aiuti di Stato, con le norme ambientali e con quelle sulle pari opportunità e la non discriminazione;
- verifica del rispetto delle norme UE e nazionali sulla informazione e pubblicità.

2. Verifiche in loco

Le verifiche *in loco* presso i Beneficiari sono svolte su base campionaria; tali verifiche si focalizzano sui seguenti aspetti:

- verifica della esistenza e della effettiva operatività del Beneficiario selezionato nell'ambito del Programma, Asse prioritario, operazione;
- verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale, inclusa la documentazione giustificativa di spesa, prescritta dalla normativa nazionale e dell'Unione, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento di selezione dell'operazione, dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione/Organismo Intermedio e Beneficiario e dal contratto stipulato tra Beneficiario e soggetto attuatore;
- verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo;
- verifica del corretto avanzamento o del completamento del progetto/attività oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;
- verifica che i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale applicabile, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione/Organismo Intermedio e Beneficiario e dal contratto stipulato tra Beneficiario e soggetto attuatore;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità;
- verifica, ove applicabile, della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e tutela dell'ambiente;

Le verifiche *in loco* di singole operazioni sono svolte a campione. La frequenza e la portata delle verifiche *in loco* sono infatti proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche.

Le dimensioni del campione sono definite in base alle verifiche effettuate sulle operazioni e il relativo livello di rischio individuato, in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni.

Il metodo di campionamento è riesaminato annualmente.

Per ogni campionamento viene conservata la documentazione che descrive la metodologia utilizzata e indica le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica, tramite il sistema informativo del Programma.

Restano possibili controlli *in loco* ulteriori rispetto al campione estratto.

Segretariato tecnico

In analogia con quanto previsto per il PON Metro, l'Autorità di Gestione è supportata da un Segretariato tecnico quale sede di concertazione e raccordo strategico per l'attuazione del Programma.

Il Segretariato tecnico opera attraverso Gruppi di Lavoro tematici, sotto la guida dell'Amministrazione competente per materia, cui potranno essere invitati a partecipare anche altri soggetti interessati.

Organismi Intermedi

Gli Organismi Intermedi sono responsabili della selezione e gestione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile così come individuati nei rispettivi atti di delega sottoscritti con l'Autorità di Gestione del PON Metro, conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

A tal fine, ciascun Organismo Intermedio organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, ciascun Organismo Intermedio:

a) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG;
b) presenta un Piano Operativo costituito da una scheda progetto (comprensiva del fabbisogno finanziario e di un adeguato cronoprogramma) per ciascuno degli interventi che intende realizzare nell'Ambito I del POC e fornisce tutte le informazioni necessarie a monitorare l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario. Tali schede possono essere aggiornate (per modifiche non sostanziali) previa trasmissione all'AdG che prende atto dell'aggiornamento trasmesso. Le modifiche che comportino una variazione significativa degli interventi proposti devono essere autorizzate dall'AdG che valuta l'opportunità di approvare le modifiche richieste;
c) partecipa insieme all'AdG alla definizione degli interventi di cui all'Ambito II del POC;
d) rende disponibili ai Beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
e) assicura che i propri Uffici ed i Beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'Autorità responsabile delle gestione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria e i controlli di primo livello, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti;
f) trasmette per via elettronica all'AdG, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, almeno entro il 10 aprile e il 10 ottobre, le Dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni nonché i dati e la pertinente documentazione (attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate) necessaria a consentire l'esecuzione delle verifiche di I^ livello. Le trasmissioni effettuate sono accompagnate da una previsione degli importi per i quali l'OI prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo;
g) assicura l'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi finanziati Programma;

Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, ciascun Organismo Intermedio:

a) è responsabile della selezione delle operazioni dell'Ambito I e assicura che questa selezione, sia coerente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti Strategie per lo sviluppo urbano sostenibile. Nel caso di azioni da realizzare nel territorio di altre Amministrazioni comunali facenti parte dell'area della Città metropolitana, opera previ accordi con le Amministrazioni coinvolte nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali applicabili e coerentemente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti Strategie per lo sviluppo urbano sostenibile;
b) condivide con l'AdG la definizione della selezione e attuazione delle operazioni di cui all'Ambito II del POC;
c) individua i Beneficiari responsabili dell'attuazione di singoli interventi o di Azioni integrate tra le tipologie di azioni previste nel Programma;
d) fornisce ai potenziali Beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, indicando il metodo da applicare per stabilire i costi

dell'operazione conformemente con quanto stabilito dall'AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;

e) fornisce ai Beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

f) accerta che i Beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera e) prima dell'approvazione dell'operazione;
contribuisce all'organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale, socio-economico e ambientale a livello territoriale.

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle attività delegate, ciascun Organismo Intermedio uniforma il proprio operato al corrispondente modello organizzativo e di funzionamento adottato ai fini dell'attuazione del PON Metro, così come descritto all'interno del relativo Sistema di Gestione e Controllo.

Sistema Informativo

Per la registrazione e la conservazione in formato elettronico dei dati e della documentazione giustificativa di spesa relativa a ciascuna operazione assistita dal POC Metro, l'Autorità di Gestione si avvale del Sistema informativo utilizzato per l'attuazione del PON Metro.

I dati, compresi, se del caso, quelli su singoli partecipanti, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria e della verifica dell'ammissibilità della spesa.

Il sistema informativo e le procedure di monitoraggio e analisi dei dati permettono di confermare l'attendibilità dei dati relativi agli indicatori, ed ai progressi del Programma Operativo.

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per le attività di competenza, collaborano nell'alimentazione del predetto sistema informativo.

Nell'esercizio di tali compiti specifici, il Sistema informativo garantisce il rispetto dei seguenti requisiti principali:

- la conformità al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE e l'accessibilità via *web* attraverso credenziali personali che consentono di attribuire diversi livelli di visibilità e privilegi sui dati;
- la presenza di funzionalità di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, che costituiscono il cuore dell'applicazione;
- la presenza di idonee funzionalità gestionali, finalizzate a supportare gli utenti nelle relative attività guidandoli nella produzione e nell'archiviazione delle relative informazioni; tali informazioni vengono quindi impiegate anche per il monitoraggio e la sorveglianza;
- il trattamento dati e la profilatura degli utenti in modo da garantire un pieno allineamento fra le procedure organizzative /amministrative e le funzionalità del sistema stesso.

Il sistema consente, in particolare, di supportare le diverse tipologie di soggetto coinvolto:

- Autorità di Gestione e sue Unità Tecniche;
- L'Ufficio 7 nell'esercizio dei relativi compiti e funzioni di controllo sull'ammissibilità della spesa;
- Organismi Intermedi (in tal senso saranno previste funzionalità in grado di supportare un flusso informativo adeguato ai compiti loro assegnati);
- Beneficiari, che saranno coinvolti a pieno titolo nel processo di alimentazione delle informazioni nel sistema.

Ciascun profilo di utenza, quindi, viene abilitato a compiere, all'interno dell'applicativo, specifiche azioni connesse alle proprie competenze e in coerenza con quanto descritto nella presente Descrizione.

Il sistema prevede, in particolare, le seguenti funzionalità:

- censimento dei dati di dettaglio relativi al Programma (articolazioni, indicatori, piano finanziario, ecc.);
- censimento dei progetti finanziati dal Programma (informazioni anagrafiche, piano finanziario, quadro economico, previsioni di spesa, soggetti correlati, ecc.);
- raccolta dei dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di singola operazione e di singola spesa;
- gestione delle attività di controllo di primo livello, che vengono programmate e registrate nell'applicativo a livello di singola operazione e risultano consultabili dagli utenti abilitati;
- gestione delle attività connesse alla rendicontazione delle spese, alla tenuta del registro dei recuperi e delle irregolarità, nonché alla chiusura annuale dei conti;
- gestione delle scadenze di monitoraggio e delle attività di verifica dei dati trasmessi dai Beneficiari e/o dagli Organismi intermedi.

Il sistema è inoltre dotato di un gestore documentale, che consente l'archiviazione della documentazione collegata sia ai singoli progetti che ad altre entità (articolazioni programmatiche, ecc.).

Fra i documenti che possono essere inseriti a sistema in relazione a ciascuna operazione rientrano gli atti relativi al finanziamento dell'operazione e quelli concernenti i singoli avanzamenti finanziari (impegni, trasferimenti, revoche, pagamenti effettuati, spese sostenute), di cui sono sempre presenti i dati identificativi. In particolare sarà presente la documentazione relativa ai controlli di primo livello (amministrativi e *in loco*), quali pista di controllo, programma dei controlli, verbali delle visite di controllo.

19A04176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribotrex»

Estratto determina AAM/PPA n. 393 del 20 maggio 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Tipo II, C.I.4) - Modifica dei par. 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relative sezioni del foglio illustrativo (FI) per allineamento alla versione aggiornata del CCDS (Vers. n. 16) sull'azitromicina e adeguamento delle etichette al QRD Template;

Tipo IA_{IN}, C.I.3a) - Aggiornamento del par. 4.5 del RCP e del FI in seguito alla raccomandazione del PRAC (PSUSA/00010491/201704).

Le suddette variazioni sono relative al medicinale RIBOTREX, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia, a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.:

028177020 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 1500 mg

028177032 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse divisibili

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2018/141 - N1A/2018/727.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. (codice fiscale 10128980157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04301

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 460 del 4 giugno 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACIDO ACETILSALICILICO SANDOZ anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

042200042 - «100 mg compresse gastroresistenti» 30x1 compresse In blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Al

042200055 - «100 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse In blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Al

042200067 - «100 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse In blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Al

A.I.C. n.	042200042 (base 10)	187UZB (base 32)
	042200055	187UZR
	042200067	187V03

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Principio attivo: acido acetilsalicilico.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Codice pratica: SE/H/1259/IA/015/G

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere posti in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04302

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastumdol Antinfiammatorio».

Estratto determina AAM/PPA n. 482 del 17 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.II.a.3b)2: modifica nella composizione degli eccipienti del prodotto finito della formulazione «25 mg granulato per sospensione orale», con conseguenti modifiche puntiformi ai par. 2 e 6.1 del RCP e corrispondenti sezioni del FI, relativamente al medicinale FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.:

034041196 - «25 mg granulato per soluzione orale» 2 bustine Al/Pe monodose

034041208 - «25 mg granulato per soluzione orale» 4 bustine Al/Pe monodose

034041210 - «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine Al/Pe monodose

034041222 - «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine Al/Pe monodose

034041234 - «25 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine Al/Pe monodose

034041246 - «25 mg granulato per soluzione orale» 40 bustine Al/Pe monodose

034041259 - «25 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine Al/Pe monodose

034041261 - «25 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine Al/Pe monodose

034041273 - «25 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine Al/Pe monodose

Codice pratica: VN2/2018/372

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04304

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox nausea»

Estratto determina AAM/PPA n. 483 del 17 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione: Tipo II, C.I.4) - Modifica dei par. 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 6.3 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relative sezioni del foglio illustrativo (FI) ed etichette, allineamento alle informazioni contenute nel nuovo CCDS; adeguamento al QRD Template, versione corrente; aggiornamento in accor-

do alla nuova linea guida sugli eccipienti, relativamente al medicinale MAALOX NAUSEA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia, a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.:

033013018 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse

033013020 - «20 mg granulato effervescente» 20 bustine

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2017/411

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04305

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantyum»

Estratto determina AAM/PPA n. 484 del 17 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.II.a.3b)2: modifica nella composizione degli eccipienti del prodotto finito della formulazione «25 mg granulato per sospensione orale», con conseguenti modifiche puntiformi ai par. 2 e 6.1 del RCP e corrispondenti sezioni del FI, relativamente al medicinale ENANTYUM, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n.:

033656190 - «25 mg granulato per soluzione orale» 2 bustine Al/Pe monodose

033656202 - «25 mg granulato per soluzione orale» 4 bustine Al/Pe monodose

033656214 - «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine Al/Pe monodose

033656226 - «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine Al/Pe monodose

033656238 - «25 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine Al/Pe monodose

033656240 - «25 mg granulato per soluzione orale» 40 bustine Al/Pe monodose

033656253 - «25 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine Al/Pe monodose

033656265 - «25 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine Al/Pe monodose

033656277 - «25 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine Al/Pe monodose

Numero procedura: ES/H/0100/005/II/076

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04306

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketesse»

Estratto determina AAM/PPA n. 485 del 17 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.II.a.3b)2: modifica nella composizione degli eccipienti del prodotto finito della formulazione «25 mg granulato per sospensione orale», con conseguenti modifiche puntiformi ai par. 2 e 6.1 del RCP e corrispondenti sezioni del FI, relativamente al medicinale KETESSE, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

033635196 - «25 mg granulato per soluzione orale» 2 bustine Al/Pe monodose

033635208 - «25 mg granulato per soluzione orale» 4 bustine Al/Pe monodose

033635210 - «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine Al/Pe monodose

033635222 - «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine Al/Pe monodose

033635234 - «25 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine Al/Pe monodose

033635246 - «25 mg granulato per soluzione orale» 40 bustine Al/Pe monodose

033635259 - «25 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine Al/Pe monodose

033635261 - «25 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine Al/Pe monodose

033635273 - «25 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine Al/Pe monodose

Numero procedura: ES/H/0101/005/II/078

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04307

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enoxaparina Rovi»

Estratto determina AAM/PPA n. 486 del 17 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.II.b.1c): aggiunta del sito produttivo Rovi Contract Manufacturing S.L. - Rovi CM -, con sede in San Sebastian de lo Reyes (Paseo de Europa, 50) - 28703 Madrid, Spagna (ES), come sito alternativo per il processo di produzione del prodotto finito enoxaparina sodica 100 mg/ml in 0.4 mL., relativamente al medicinale ENOXAPARINA ROVI, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di Procedura europea decentrata:

A.I.C. n. 044039067 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro;

A.I.C. n. 044039079 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro;

A.I.C. n. 044039081 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro;

A.I.C. n. 044039093 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite in vetro;

A.I.C. n. 044039105 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro;

A.I.C. n. 044039117 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro;

A.I.C. n. 044039396 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

A.I.C. n. 044039408 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

A.I.C. n. 044039410 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

A.I.C. n. 044039422 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

A.I.C. n. 044039434 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza;

A.I.C. n. 044039446 - «4.000 UI (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe preriempite in vetro con sistema di sicurezza.

Numero procedura: DE/H/5020/006/II/013.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04308

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clexane»

Estratto determina AAM/PPA n. 487 del 17 giugno 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II, B.II.b.1c): aggiunta di un sito produttivo e di confezionamento primario del prodotto finito per la presentazione in siringa preriempita da 40 mg/0.4 ml;

tipo IB, B.II.b.3z): modifica dell'*holding time* del *drug product*;

tipo IB, B.II.b.4b): modifica del *batch size* del *drug product*, presso il sito Rovi;

tipo IB, B.II.b.5z): modifica del *test* di integrità del filtro: modifica dei limiti del *test* di diffusione e aggiunta del *bubble point test* con il rispettivo criterio di accettabilità,

relativamente al medicinale CLEXANE, nella seguente forma e dosaggio autorizzati all'immissione in commercio in Italia a seguito di Procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 026966 - «4000 U.I. (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite»,

in tutte le confezioni autorizzate.

Numero procedura: AT/H/xxxx/WS/0069.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., codice fiscale 00832400154.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04309

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferlixit»

Estratto determina AAM/PPA n. 488 del 17 giugno 2019

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, C.I.4): si modificano i paragrafi 4.4, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relative sezioni del foglio illustrativo (FI) per adeguamento al CCSI ed alla linea guida sugli eccipienti; si introducono i paragrafi 17 e 18 all'etichettatura esterna per adeguamento al QRD *Template*, versione corrente; relativamente al medicinale FERLIXIT, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia, a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 021455023 - «62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2018/227.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., codice fiscale 00832400154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04310

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione dell'8 maggio 2019, è stata adottata la modifica dell'art. 3.3.12.5 «Validità dei certificati di navigabilità per esportazione» del titolo quarto/40 del regolamento tecnico dell'ENAC.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.enac.gov.it

19A04323

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione dell'8 maggio 2019 è stata adottata l'edizione 2 del «Regolamento integrativo al Capo Q dell'Allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/1991».

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it

19A04331

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio delle informazioni in materia fiscale, con allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio delle informazioni in materia fiscale, con allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 160 dell'11 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2017.

In conformità al suo art. 12, l'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2019.

19A04320

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Manchester (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Giuseppe Termine, Console onorario in Manchester (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Londra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Londra;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Londra;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione al Consolato generale d'Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Londra;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e

47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Londra;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Londra, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Londra;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2019

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

19A04321

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Baltimora (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Mauro Dal Bo, Console onorario in Baltimora (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti del cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2019

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

19A04322

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione dell'«Ispettoria Salesiana Ligure-Toscana», in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 2019, viene soppressa l'«Ispettoria Salesiana Ligure-Toscana», con sede in Genova.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

19A04276

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto superiore di scienze religiose Sant'Agostino, in Crema

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto superiore di scienze religiose Sant'Agostino, con sede in Crema.

19A04277

Soppressione della Casa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore, in Coazze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 2019, viene soppressa la Casa, in Coazze (Torino), della Congregazione delle suore di Nostra signora di carità del Buon Pastore.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

19A04278

Mutazione della natura giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata «Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo Cappuccino», detta correntemente «La Piccola Casa di Padre Leopoldo», in Rovigo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 2019, l'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata «Associazione secolare opera Padre Leopoldo Cappuccino», detta correntemente «La piccola casa di Padre Leopoldo», con sede in Rovigo, è stata trasformata in fondazione a scopo di religione e di culto con la denominazione di «Fondazione opera Padre Leopoldo cappuccino», con sede in Rovigo.

19A04279

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero benedettino «Regina Pacis», in Saint-Oyen

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero benedettino «Regina Pacis», con sede in Saint-Oyen (AO).

19A04311

Riconoscimento della personalità giuridica della «Curia generalizia della Compagnia di Gesù», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Curia generalizia della Compagnia di Gesù», con sede in Roma.

19A04312

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della società di vita apostolica «Consacrate del *Regnum Christi*», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa generalizia di vita apostolica «Consacrate del *Regnum Christi*», con sede in Roma.

19A04313

Nuova denominazione assunta dalla Parrocchia «Beata Teresa di Calcutta», in Grosseto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2019, la Parrocchia «Beata Teresa di Calcutta», con sede in Grosseto, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia «Madre Teresa di Calcutta», con sede in Grosseto.

19A04314

Soppressione della Parrocchia della Beata Vergine della Porta, in Guastalla.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2019, viene soppressa la Parrocchia della Beata Vergine della Porta, con sede in Guastalla (RE).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

19A04315

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia Alfonsiana, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Accademia Alfonsiana, con sede in Roma.

19A04316

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-154) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.